Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 205 del 31 agosto 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 agosto 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 77

REGIONE LIGURIA

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1985, n. **16.**

Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico ambientale del Monte Beigua

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 18 del 2 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Individuazione del sistema delle « Aree Protette » e delle « Aree di Collegamento »

Articolo 1

(Individuazione del sistema)

In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni è individuato il sistema di aree di interesse naturalistico e ambientale denominato « Monte Beigua », comprendente le aree delimitate dal piano del sistema di cui all'articolo 5 e ricadente nei territori dei comuni di Arenzano, Campoligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione, Tiglieto, Sassello, Stella, Urbe e Varazze.

Articolo 2

(Finalità del sistema)

L'individuazione del sistema è volta in particolare a:

a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale e dei valori storico-culturali e paesaggistici del territorio interessato;

b) promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica e sociale dei beni ambientali e culturali in forme compatibili con la loro tutela, per contribuire a migliorare la qualità della vita della collettività e a diffondere modelli di impiego del tempo libero improntati ad un equilibrato rapporto con l'ambiente naturale e antropico;

c) concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali promuovendo e favorendo, in armonia con i piani e programmi di sviluppo inerenti le zone interessate e nel rispetto delle stesse risorse ambientali e territoriali, iniziative agricole, turistiche, artigianali nonchè di miglioramento dell'assetto del suolo e del livello dei servizi.

Articolo 3

(Suddivisione del sistema)

Il sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte Beigua è suddiviso in « Aree Protette » ed in «Aree di Collegamento».

Sono definite « Aree Protette » (AP) le parti del sistema di maggior interesse naturalistico, con le aree adiacenti e di contorno, costituenti un complesso di particolare rilevanza ambientale e scientifica ed idoneo a fini di fruizione sociale e di attività didattica.

Sono definite « Aree di Collegamento » (AC) le parti del sistema che, pur di minore interesse naturalistico rispetto alle « Aree Protette », risultano comunque significative per la morfologia dei luoghi, la vegetazione, le testimonianze della presenza e dell'attività dell'uomo, con particolare riferimento alla attività agricola e silvicola; oltre ad essere contraddistinte da un valore ambientale intrinseco, tali aree costituiscono il tessuto di collegamento delle « Aree Protette ».

Articolo 4

(Suddivisione delle « Aree Protette » in zone)

In relazione alle caratteristiche naturalistiche e ambientali nonchè alle diverse esigenze di tutela, valorizzazione e fruizione, le « Aree Protette » sono suddivise nelle seguenti zone:

a) « riserva parziale » (RP), comprendente le parti di territorio di notevole interesse naturalistico e scientifico per la presenza di particolari valori geomorfologici, mineralogici, petrografici, botanici, faunistici, archeologici, che richiedono la tutela dai rischi di compromissione, l'attuazione di interventi migliorativi validi dal punto di vista ecologico nonchè iniziative per l'approfondimento e la diffusione della loro conoscenza e il loro godimento senza alterarne le caratteristiche;

b) « zona di interesse naturalistico-ambientale » (ZINA), comprendente le parti di territorio caratterizzate da un diffuso interesse naturalistico e ambientale per la morfologia dei luoghi, la vegetazione, le testimonianze storico-archeologiche, la presenza e le attività umane sul territorio stesso, che richiedono interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione dell'ambiente, alla sua fruizione organizzata nonchè al sostegno delle attività agro-silvo-pastorali;

c) « zona di interesse agricolo-ambientale » (ZIAA), comprendente le parti di territorio caratterizzate da valori paesaggistico-ambientali per la morfologia dei luoghi, la vegetazione in gran parte boschiva che le ricopre, la connotazione del paesaggio determinato in maniera più sensibile dall'attività agro-silvo-pastorale svolta in passato e/o in atto, che richiedono interventi per la conservazione e fruizione del territorio stesso, con modalità tali da non comprometterne i valori ambientali e paesaggistici, nonchè per la sua utilizzazione produttiva a fini agricoli, in quanto non in contrasto con le finalità della legge;

d) « nuclei rurali e/o storici » (NRS), comprendente quei nuclei e zone circostanti, interessati da un'edificazione di particolare interesse storico-architettonico, ambientale o paesaggistico, connessi all'uso agro-silvo-pastorale dei suoli e alla residenza agricola;

e) « zona per attrezzature ed impianti » (ZAI), comprendente le parti di territorio di non eccessiva estensione e di interesse paesaggistico e ambientale che, per la loro morfologia, la loro ubicazione al margine di zone di maggior interesse naturalistico e di zone di interesse produttivo, in prossimità o già interessate da infrastrutture e insediamenti, si prestano per ospitare attrezzature d'appoggio all'attività turistico-escursionistica, agro-turistica, agricolo-produttiva.

Articolo 5

(Piano del sistema)

Il piano del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale « Monte Beigua » è costituito dai seguenti elaborati, allegati sub A e B alla presente legge:

A) 14 planimetrie in scala 1:10.000 contenenti la delimitazione delle « Aree Protette » e delle « Aree di Collegamento » nonchè la suddivisione in zone delle « Aree Protette »;

B) norme di attuazione che disciplinano per ciascuna zona all'interno delle « Aree Protette » le attività esercitabili e gli interventi per la loro tutela e fruizione.

Il piano è depositato presso l'ente sede del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 12, a cura dell'ente stesso entro trenta giorni dalla data della prima convocazione del Comitato.

Chiunque ha facoltà di prendere visione del piano e presentare al Comitato, entro sessanta giorni dalla data di deposito, osservazioni alle delimitazioni ed alle norme del piano stesso.

Il Comitato trasmette alla Regione le osservazioni ricevute unitamente al proprio parere in merito a ciascuna di esso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma.

La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato tecnico urbanistico, propone al Consiglio regionale, che le approva con propria deliberazione, le eventuali modifiche ed integrazioni al piano del sistema.

Articolo 6

(Rapporti del piano con la strumentazione urbanistica)

Le delimitazioni territoriali nonchè la normativa prevista dal piano del sistema di cui all'articolo 5 sono immediatamente operanti e prevalgono su quelle eventualmente difformi degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti nei Comuni territorialmente interessati, costituendone variante a tutti gli effetti.

Nelle « Aree di Collegamento » individuate dal piano continua ad applicarsi la disciplina urbanistica vigente nei Comuni interessati.

Prima dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi o di varianti agli stessi che interessino le « Aree di Collegamento » e/o le « Aree Protette », deve essere acquisito il parere del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 12.

Articolo 7

(Modifiche ed integrazioni del piano del sistema)

In vista di sopravvenute ragioni che determinino la convenienza di migliorare le previsioni del piano del sistema in rapporto alle finalità della presente legge, possono essere apportate modifiche e integrazioni al piano stesso.

La Giunta regionale, su richiesta del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 12 o

di propria iniziativa sentito quest'ultimo e, in ogni caso, acquisito il parere del Comitato tecnico urbanistico, propone le modifiche e le integrazioni al Consiglio regionale, che le approva con propria deliberazione.

Le proposte di modifica e di integrazione formulate dal Comitato di coordinamento, con la osservanza delle procedure di cui all'articolo 5, commi secondo e terzo, sono trasmesse unitamente alla relazione programmatica di cui all'articolo 14, previo parere della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui alla legge regionale 18 marzo 1985 n. 12 « Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale "Bracco-Mesco/Cinque Terre/Montemarcello". Istituzione della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale ».

Sono comunque disposte con legge regionale le modifiche al piano del sistema riguardanti norme per le quali è prevista, ai sensi della presente legge, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 8

(Coordinamento dei piani e dei programmi nell'ambito del sistema)

La Regione e gli enti locali territorialmente competenti devono verificare, nella predisposizione, nell'approvazione e nell'attuazione di strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti il sistema, la rispondenza delle relative previsioni con le finalità che presiedono all'individuazione dello stesso e, comunque, assicurare il coordinamento degli interventi attuativi con le previsioni programmatiche della relazione e dei piani di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge.

Gli organi regionali, nella determinazione dei criteri di riparto relativi ad interventi finanziari attinenti ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della difesa del suolo e del turismo, nonchè ad altri settori comunque connessi con le finalità della presente legge, attribuiscono titolo preferenziale agli interventi localizzati all'interno del sistema o in aree esterne, purchè ad esso funzionalmente connesse.

Articolo 9

(Norme generali di comportamento)

In aggiunta ai particolari limiti e divieti relativi alle « Aree Protette », contenuti nelle norme di attuazione di cui all'articolo 5, nelle predette aree e nelle « Aree di Collegamento » è fatto divieto di:

a) abbandonare rifiuti;

b) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 7 gennaio 1980 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni;

c) alterare le comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie animali o vegetali non caratteristiche dei luoghi, salvo che ciò rientri nell'esercizio di attività agricole o zootecniche;

d) raccogliere steli fiorali di esemplari che crescono su rupi, ghiaioni, pietraie e in « zone umide », fermo restando quanto disposto dalla specifica normativa regionale per la protezione della flora spontanea;

e) asportare o distruggere i nidi o distruggere le tane di animali selvatici, danneggiare o distruggere il loro ambiente, salvo che questo sia conseguenza di attività ammesse ai sensi della vigente normativa, con particolare riferimento alle attività agro-silvo-pastorali;

f) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando — nell'ambito delle attività agricole e silvicole — la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

g) danneggiare od occludere le cavità sotterranee naturali ed asportarne concrezioni.

Articolo 10

(Norme speciali)

Il Presidente della Provincia territorialmente competente, sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, può autorizzare, per motivi didattici, di studio o di ricerca scientifica, attività in deroga ai limiti e ai divieti di cui alla presente legge.

Fermo restando il disposto dell'articolo 81, terzo e quarto comma del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, per le opere di interesse statale, su richiesta dell'ente interessato e sentito il Comitato di coordinamento, la Giunta regionale può autorizzare nelle aree del sistema la realizzazione di opere pubbliche in deroga ai divieti e ai limiti della presente legge, purchè non incompatibili con le relative finalità di tutela e valorizzazione e solo quando le stesse siano di assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione locale, non altrimenti localizzabili e conformi alla strumentazione urbanistica vigente nel territorio comunale.

Le previsioni dei piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 22 ago-

sto 1984 n. 39 interessanti l'area del sistema prevalgono su quelle del piano del sistema e degli strumenti urbanistici generali.

I relativi schemi di orientamento sono inviati al Comitato di coordinamento oltre che agli enti indicati al terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale di cui al precedente comma, per le relative osservazioni.

TITOLO II

Gestione delle « Aree Protette » e delle « Aree di Collegamento »

Articolo 11

Ciascun Comune nella gestione urbanistico-edilizia del territorio facente parte del sistema applica le norme dettate dalla presente legge per le « Aree Protette » e per le « Aree di Collegamento ».

I Comuni, le Province, le Comunità montane, il Consorzio per l'esercizio delle deleghe in agricoltura « Zona 1 — Provincia di Genova », su indicazioni del Comitato di coordinamento, attuano gli interventi e svolgono le attività connesse alla tutela e alla fruizione.

Gli interventi e le attività di cui al comma precedente sono effettuati dal Comune ovvero dagli altri enti ivi indicati in relazione alle rispettive competenze attribuite da norme statali e regionali.

La Provincia territorialmente interessata esercita ai sensi dell'articolo 17 la vigilanza e commina le sanzioni amministrative previste per le « Aree Protette » e per le « Aree di Collegamento ».

Articolo 12

(Comitato di coordinamento. Istituzione e funzionamento)

Al fine di garantire il coordinamento tra le attività degli enti interessati e gli obiettivi che presiedono all'individuazione del sistema, i Comuni, le Comunità montane, il Consorzio dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura e le Province territorialmente interessate costituiscono un Comitato di coordinamento composto da:

a) i Presidenti delle Province interessate o Consiglieri provinciali loro delegati;

b) i Presidenti delle Comunità montane e del Consorzio per l'esercizio delle deleghe in agricoltura o Consiglieri loro delegati;

c) i Sindaci dei Comuni interessati o Consiglieri comunali loro delegati.

Il Presidente della Provincia di Savona, in quanto territorialmente interessata in misura maggiore, provvede alla prima convocazione del Comitato, da tenersi presso la Provincia stessa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ponendo all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e l'indicazione dell'ente sede del Comitato.

Il Comitato, qualora e fino a quando non abbia individuato l'ente di cui al comma precedente, ha sede presso la provincia di Savona.

Gli atti necessari per il funzionamento e l'espletamento dei compiti attribuiti al Comitato di coordinamento sono emanati, su conforme proposta del Comitato stesso, dall'ente presso il quale ha sede, che è tenuto a fornire uffici e personale.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; il Comitato adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei votanti.

Ai componenti del Comitato spettano le indennità previste dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13; le spese relative sono liquidate dagli enti sede del Comitato utilizzando i fondi ad essi attribuiti a norma dell'articolo 23 della presente legge.

Articolo 13

(Compiti del Comitato di coordinamento)

Ciascun Comitato di cui all'articolo 12 nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento:

a) redige e trasmette alla Regione la relazione programmatica di cui all'articolo 14;

b) propone e trasmette alla Regione i piani di intervento di cui all'articolo 15;

c) individua ai sensi della presente legge i soggetti attuatori degli interventi e quelli incaricati di svolgere attività connesse alla tutela e alla fruizione del sistema;

d) propone alla Regione modifiche e integrazioni al piano del sistema, secondo le procedure di cui all'articolo 7;

e) esprime pareri sulle modifiche e integrazioni al piano del sistema di iniziativa regionale;

f) esprime pareri preventivi sui nuovi strumenti urbanistici comunali generali o attuativi o varianti agli stessi, che interessino le

« Aree Protette » e/o le « Aree di Collegamento »;

g) esprime il parere in merito alle deroghe per opere pubbliche di cui al secondo comma dell'articolo 10;

h) formula osservazioni sullo schema di orientamento dei piani territoriali di coordinamento di cui al quarto comma dell'articolo 10;

i) formula gli indirizzi previsti dalle norme di attuazione del piano del sistema per un adeguato inserimento ambientale degli interventi ammessi nelle « Aree Protette »;

l) fornisce le necessarie indicazioni per un corretto svolgimento delle attività connesse alla tutela e alla fruizione del sistema;

m) promuove ogni altra iniziativa necessaria per il conseguimento delle finalità della presente legge.

I pareri di cui alle lettere e), f), e g) del comma precedente sono espressi dal Comitato entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, lo stesso si intende favorevole.

Per i compiti di cui alle lettere b), d) e seguenti il Comitato di coordinamento si avvale della consulenza della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, la quale si esprime, per quanto attiene ai punti e), f) e g), entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, lo stesso si intende favorevole.

Nell'espletamento dei compiti di cui al primo comma, il Comitato di coordinamento tiene conto delle eventuali proposte formulate dalle organizzazioni di categoria interessate, con particolare riguardo a quelle degli agricoltori, che dovranno essere sentite ogni qualvolta verranno trattati problemi comunque inerenti l'agricoltura.

Articolo 14

(Relazione programmatica)

Il Comitato di coordinamento, tenendo conto delle eventuali proposte degli enti che lo compongono, redige una relazione programmatica volta a definire gli obiettivi che si intendono perseguire a breve e medio termine in relazione alle finalità della presente legge e a individuare gli strumenti idonei a conseguirli.

In particolare la relazione programmatica deve contenere:

a) l'analisi della situazione del sistema;

b) l'individuazione e l'inquadramento dei piani di interventi di cui all'articolo 15 e delle attività connesse, con specificazione delle relative priorità, dei soggetti interessati, delle risorse attivabili e delle modalità di attuazione;

c) la specifica indicazione degli interventi di conservazione volti alla salvaguardia dell'ambiente che per loro natura o indifferibilità possono essere attuati anche al di fuori dei piani di cui alla precedente lettera b);

d) l'indicazione e le motivazioni di eventuali proposte di modifiche e integrazioni al piano del sistema;

e) il resoconto dell'attività svolta e dell'attuazione dei piani di intervento, con particolare riguardo all'impiego delle risorse finanziarie disponibili.

La relazione programmatica è aggiornata annualmente e trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione che la approva con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto delle disponibilità di bilancio e della coerenza con le finalità della presente legge.

Articolo 15

(Piani di intervento)

Per gli ambiti o i settori nei quali si intende attuare iniziative di particolare rilevanza, e in ogni altro caso previsto dalla presente legge, il Comitato di coordinamento predispone, previo parere della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, piani di intervento finalizzati in particolare alla valorizzazione dell'attività agricola e alla fruizione dell'ambiente.

In particolare i piani di intervento possono riguardare, anche in aree esterne al sistema purchè ad esso funzionalmente connesse:

a) le attrezzature turistiche, agrituristiche, ricettive e per il tempo libero, esistenti o di progetto;

b) l'organizzazione del sistema di utilizzo escursionistico (sistemazione degli itinerari, predisposizione della segnaletica, raccolta dei rifiuti, individuazione di aree per attendamenti temporanei, attrezzatura di punti di sosta e di ristoro, accessibilità agli itinerari e simili);

c) le attività culturali, didattiche e promozionali;

d) le attività di ricerca scientifica e di sperimentazione;

e) il restauro e il ripristino di edifici e di manufatti d'interesse storico e ambientale;

f) il miglioramento del patrimonio boschivo;

g) la difesa del bosco e la prevenzione degli incendi;

h) il risanamento di aree degradate dal punto di vista idrogeologico;

i) lo sviluppo delle attività artigianali e delle produzioni tipiche;

l) le attività agro-pastorali ed il loro sviluppo secondo criteri ecologicamente corretti;

m) l'uso, con il necessario aggiornamento tecnologico e funzionale, dei materiali e delle tecniche costruttive della tradizione locale, per gli interventi sia sul patrimonio edilizio esistente sia relativi a nuove costruzioni, prevedendo specifici contributi per gli eventuali conseguenti oneri adeguatamente documentati.

I piani di intervento individuano, per tali ambiti e settori, le politiche e i criteri generali di intervento, le opere e le iniziative da realizzare, le risorse pubbliche e/o private convenzionate per realizzarle, i soggetti incaricati, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi ai sensi della presente legge.

I piani di intervento sono trasmessi alla Regione che li approva con deliberazione della Giunta regionale.

L'approvazione da parte dell'ente attuatore, di cui al secondo comma dell'articolo 11, dei progetti riguardanti le opere pubbliche previste nei piani di intervento comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse nonchè l'indifferibilità e l'urgenza dei relativi lavori, con l'osservanza delle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia.

TITOLO III

Sanzioni e vigilanza

Articolo 16

(Sanzioni)

Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la violazione delle norme generali di comportamento e delle norme di attuazione relative alle « Aree Protette » comporta la restituzione in pristino e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 10.000 a lire 100.000 per l'asportazione di esemplari di flora delle rupi, dei ghiaioni, delle pietraie e delle « zone umide » o lo sradicamento di piante spontanee, per fini diversi da quelli agricoli e silvicoli;

b) da lire 20.000 a lire 200.000 per l'asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, fossili, reperti di qualsiasi natura;

c) da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni esemplare introdotto di specie animale o vegetale non caratteristica dei luoghi, per fini diversi da quelli agricoli e pastorali;

d) da lire 20.000 a lire 200.000 per abbandono di rifiuti;

e) da lire 20.000 a lire 200.000 per il transito fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati;

f) da lire 30.000 a lire 300.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto per fini diversi da quelli agricoli e silvicoli;

g) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'asportazione, il danneggiamento o la distruzione di nidi e tane di animali selvatici o per il danneggiamento o la distruzione del loro ambiente;

h) da lire 50.000 a lire 500.000 per il danneggiamento o l'occlusione di cavità sotterranee naturali e l'asportazione di loro concrezioni;

i) da lire 60.000 a lire 600.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato dall'apertura o dall'ampliamento di cava o di discarica di terra o di qualsiasi altro materiale, oltre ad una somma pari al doppio del valore commerciale per ogni metro cubo di materiale estratto dalla cava;

l) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso, sbancato, ricoperto nonchè occupato da strade, sentieri, campeggi non ammessi;

m) da lire 30.000 a lire 300.000 per le infrazioni agli altri limiti o divieti previsti dalle norme generali di comportamento di cui all'articolo 9 o dalle norme di attuazione vigenti nelle « Aree Protette ».

L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione della attività vietata.

L'obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio del sistema.

Articolo 17

(Vigilanza)

La Provincia interessata territorialmente è delegata a provvedere alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo precedente, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

All'accertamento e alla contestazione, ivi compresa la notifica, delle violazioni procedono i soggetti indicati all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonchè il Corpo forestale dello Stato.

La vigilanza in materia urbanistico-edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, anche con riferimento ai vincoli, ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge.

Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza legislativa della Regione e commesse all'interno del territorio del sistema.

Qualora gli organi od agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza è demandata ad altri enti ed organismi, provvedono ad informarne tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

Articolo 18

(Esercizio delle funzioni delegate)

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati all'ente delegato.

L'ente delegato è tenuto a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate che gli siano richiesti.

In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentito l'ente delegato, si sostituisce ad esso nell'emissione del singolo atto.

In caso di persistente inattività da parte dell'ente delegato, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 16, sono introitati dalla Provincia a copertura delle spese di esercizio delle funzioni delegate nonchè di quelle necessarie per il funzionamento della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale competente per territorio.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie
Disposizioni finanziarie

Articolo 19

(Demanio dello Stato)

La presente legge si applica nel rispetto delle competenze dello Stato, con particolare riferimento a quelle inerenti l'utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato.

Articolo 20

(Norma transitoria)

L'entrata in vigore della presente legge comporta di diritto la decadenza delle autorizzazioni e concessioni di edificare in contrasto con quanto previsto negli articoli precedenti, salvo che i relativi lavori siano stati realmente iniziati mediante la realizzazione delle opere di cui agli ultimi due commi dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1975 n. 4 e vengano completati entro il termine di trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 21

(Risorse finanziarie)

Le risorse finanziarie per la gestione del sistema sono costituite principalmente:

a) dal contributo ordinario della Regione;

b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attività connesse agli obiettivi della presente legge;

c) da contributi di altri enti o di privati;

d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione del sistema.

Articolo 22

(Abrogazione di precedenti limiti e divieti)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle aree ricomprese nel sistema « Monte Beigua » cessano di operare i limiti ed i divieti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 23

(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti alla Regione dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 120.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo », iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984;

b) utilizzazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 120.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo », iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984;

c) prelevamento di lire 150.000.000 in termini di competenza e di cassa dal « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo », iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985;

d) prelevamento di lire 310.000.000 in termini di competenza e di cassa dal « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo », iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985;

e) istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 dei seguenti capitoli:

— 2570 « Contributi all'ente sede del Comitato di coordinamento del sistema Monte Beigua per le spese correnti connesse ai suoi compiti » con lo stanziamento di lire 120.000.000 in termini di competenza;

— 2571 « Contributi in conto capitale agli enti locali interessati per la realizzazione degli interventi connessi alla tutela e alla fruizione del sistema "Monte Beigua" » con lo stanziamento di lire 580.000.000 in termini di competenza e di lire 460.000.000 in termini di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge, di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

legge,

Articolo 24

(Norma finale)

Lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle finalità indicate alla lettera c) dell'articolo 2, è verificato alla scadenza del primo quadriennio dalla sua entrata in vigore e successivamente ogni triennio dalla Regione la quale, sentiti al riguardo gli enti locali e le organizzazioni di categoria interessate, assume le determinazioni conseguenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 9 aprile 1985

MAGNANI

ALLEGATO «*A*» Planimetrie

(Omissis)

ALLEGATO «*B*» (Art. 5)

NORME DI ATTUAZIONE APPLICABILI NELLE « AREE PROTETTE »

Articolo 1

(Zone di riserva parziale — RP)

Nelle zone di riserva parziale sono ammesse utilizzazioni rivolte alla conservazione e miglioramento dell'ambiente, all'approfondimento e alla diffusione della conoscenza delle sue risorse, al suo godimento senza alterarne le

caratteristiche, al mantenimento delle attività tradizionali in atto.

Nelle zone di riserva parziale si applicano le seguenti disposizioni:

a) per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria:

1) non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni residenziali, industriali, artigianali, turistico-ricettive;

2) non è ammessa la posa in opera di manufatti di qualsiasi natura;

3) è consentita la realizzazione di recinzioni a protezione di zone di rimboschimento, di aree interessate da attività agricole e zootecniche, secondo gli usi locali, di aree faunistiche o botaniche sperimentali;

4) non è ammessa l'apertura di nuove strade nonchè il prolungamento, l'allargamento e la rettifica di tracciato di quelle esistenti; sono consentiti gli interventi di manutenzione e sistemazione delle strade esistenti nonchè l'apertura di nuovi sentieri con le caratteristiche e secondo gli indirizzi forniti dal Comitato di coordinamento in relazione all'utilizzazione prevista per ciascuna infrastruttura nei piani di intervento per la fruizione del sistema;

5) non è ammessa la costruzione di nuove linee elettriche e di canalizzazioni fuori terra; sono consentite le piccole derivazioni d'acqua nonchè gli interventi necessari alla manutenzione ed all'adeguamento tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;

6) è consentito eseguire movimenti di terreno che non implichino, ad opere ultimate, scavi e/o reinterri di altezza superiore a 1,5 m.; tale limite può essere superato se necessario per l'attuazione di piani di intervento;

7) non è ammessa l'apertura di nuove cave di qualsiasi materiale;

8) non sono ammesse discariche di terra, di rifiuti o di qualsiasi altro materiale, salvo quelle temporanee collegate ad interventi ammessi ai sensi delle presenti norme, previste nel programma dei lavori e purchè sia garantita un'idonea sistemazione dei terreni interessati;

9) per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonchè di ampliamento per la sola realizzazione di servizi igienici in edifici che ne siano privi, entro il limite di 20 metri cubi per alloggio, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali.

Il cambiamento di destinazione d'uso ai fini residenziali è consentito solo se connesso alla conduzione di attività agro-silvo-pastorali;

10) non è ammesso allestire campeggi organizzati; gli attendamenti temporanei connessi all'attività escursionistica sono consentiti in aree appositamente indicate.

b) Per quanto attiene le attività connesse alla fruizione turistico-escursionistica del territorio vigono, oltre alle norme generali di comportamento, le seguenti disposizioni:

1) fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 30 gennaio 1984 n. 9 sulla protezione della flora spontanea, è vietato sradicare esemplari di piante spontanee per fini diversi da quelli agricoli e/o silvicoli; è consentita la raccolta di frutti silvestri purché effettuata secondo modalità tali da non danneggiare le piante e nel rispetto degli usi locali e della normativa vigente; la raccolta dei funghi è disciplinata dalla vigente legislazione;

2) è vietato asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura;

3) è vietato esercitare la caccia.

c) Per quanto attiene le attività agro-silvo-pastorali: esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono state sempre praticate nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Comitato di coordinamento, sentita la Commissione tecnico-scientifica, formula indirizzi sui limiti e i divieti da osservare nell'uso di diserbanti e pesticidi.

Articolo 2

(Zona di interesse naturalistico-ambientale — ZINA)

Nelle zone di interesse naturalistico-ambientale sono ammessi interventi volti alla conservazione ed alla valorizzazione dell'ambiente, alla sua fruizione organizzata, al sostegno delle attività agro-silvo-pastorali.

Nelle zone di interesse naturalistico-ambientale si applicano le seguenti disposizioni:

a) Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria, vale quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della lettera a) del secondo comma del precedente articolo, relativa alle zone di riserva parziale con le seguenti modifiche o integrazioni e in conformità agli indirizzi formulati dal Comitato di coordinamento per garantire un adeguato inserimento ambientale degli interventi:

— ai punti 1 e 2: è ammessa la realizzazione di modeste strutture ed attrezzature realizzate da enti pubblici o comunque di uso pubblico in appoggio ad attività escursionistiche o ricreative, di manutenzione, di sorveglianza ed antincendio, inserite nei piani di intervento; nel caso in cui tali strutture ed attrezzature comportino la realizzazione di volumi, questi non possono eccedere 60 mc.;

— al punto 4: è consentita l'installazione di impianti di trasporto a fune nonchè l'apertura di piste riservate ai mezzi necessari per le operazioni di esbosco e le diverse pratiche colturali, purchè sia garantita la sistemazione dei terreni interessati dalle piste medesime e purchè queste non interrompano i principali itinerari escursionistici; è inoltre ammessa, subordinatamente alla approvazione di apposito piano di intervento, l'apertura di strade di servizio per le attività agricole, zootecniche, forestali e antincendio ad uso esclusivo dei mezzi adibiti a tali servizi, dei mezzi di vigilanza e di soccorso nonchè l'apertura di viali tagliafuoco, purchè non vengano impiegati prodotti chimici e in ogni caso sia garantita la sistemazione dei terreni interessati e non siano interrotti i principali itinerari escursionistici; tali strade di servizio dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) larghezza massima della carreggiata metri 2,5, oltre eventuali piazzuole di incrocio e di sosta;

b) fondo stradale stabilizzato nei tratti di maggiore acclività;

c) altezza massima di scavi e reinterri rispetto al livello preesistente del terreno m. 2,50;

d) scarpate consolidate e rinverdite;

e) opere di canalizzazione e regimentazione delle acque;

f) opere di contenimento, ove non sia garantita la stabilità naturale del terreno;

— al punto 5: fermo restando il disposto dell'articolo 81, terzo e quarto comma del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, è ammessa la realizzazione di linee telefoniche ed elettriche fuori terra per interventi di elettrificazione rurale e a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme;

— al punto 6: sono consentiti scavi e reinterri purchè ad opere ultimate i fronti in vista siano adeguatamente sistemati e non superino l'altezza di m. 3;

— al punto 9: sono ammessi gli ampliamenti previsti dalla normativa urbanistica vigente purchè si armonizzino con la costruzione esistente e con l'ambiente circostante;

b) Per quanto attiene le attività connesse alla fruizione turistico-escursionistica del territorio, vigono oltre alle norme generali di comportamento, le disposizioni previste ai punti 1 e 2 della lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 relative alle zone di riserva parziale.

c) Per quanto attiene le attività agro-silvo-pastorali esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di entrata in vigore delle presenti norme, nel rispetto della normativa vigente in materia e tenuto conto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni costituiti per l'esercizio delle deleghe in agricoltura nonchè degli indirizzi formulati dai Comitati di coordinamento.

Qualora l'esercizio di tali attività comporti la realizzazione di manufatti per il ricovero degli animali, il deposito degli attrezzi nonchè locali di abitazione per gli addetti, questi sono consentiti, previa approvazione di apposito piano di intervento, nel rispetto della normativa urbanistica vigente e purchè si integrino, per localizzazione, tipologia e materiali, con l'ambiente circostante.

Articolo 3

(Zone di interesse agricolo-ambientale — ZIAA)

Nelle zone di interesse agricolo-ambientale sono ammessi gli interventi per la fruizione del territorio con modalità tali da non comprometterne i valori ambientali e paesaggistici e

per la sua utilizzazione produttiva a fini agricoli, silvicoli e pastorali.

Nelle zone di interesse agricolo-ambientale si applicano le seguenti disposizioni:

a) Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria, vale quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 1 adequato dalla lettera a) dell'articolo 2 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

— ai punti 1 e 2 è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni, limitatamente agli interventi finalizzati alla conduzione agricola del fondo, nel rispetto delle norme previste per le singole zone dalla normativa urbanistica vigente. Tali interventi, per tipologia, materiali usati e sistemazioni del terreno, devono essere correttamente inseriti nell'ambiente circostante, nelle aree agricole possono essere eseguiti i lavori necessari alla regimentazione e allo smaltimento delle acque e quelli di manutenzione e ricostruzione delle murature di sostegno dei terrazzamenti;

— al punto 4: è consentita, purchè compatibile con la normativa urbanistica vigente e con le esigenze di stabilità dei versanti, l'apertura di strade di servizio per l'agricoltura, il cui accesso è riservato ai coltivatori ed ai mezzi destinati ad attività di vigilanza, soccorso, antincendio o di servizio del sistema.

In relazione a tali limitazioni d'uso ed alle caratteristiche ambientali della zona, tali strade agricole e di servizio dovranno essere realizzate adottando tutti gli accorgimenti per mantenere l'integrità dell'ambiente e del paesaggio, senza interrompere i principali itinerari escursionistici secondo gli indirizzi forniti dal Comitato di coordinamento, e avere in particolare le seguenti caratteristiche:

a) larghezza massima della carreggiata mt. 2,5 in rettifilo, mt. 3 in curva più le opere di presidio della strada medesima, oltre eventuali piazzuole di incrocio e di sosta;

b) fondo stradale stabilizzato nei tratti di maggiore acclività;

c) altezza massima di scavi e reinterri rispetto al livello preesistente del terreno m. 2,50;

d) scarpate consolidate e rinverdite;

e) opere di canalizzazione e di regimentazione delle acque;

f) opere di contenimento, ove non sia garantita la stabilità naturale del terreno.

— al punto 5: è consentita, qualora sia dimostrata l'impraticabilità di soluzioni alternative, la realizzazione di linee elettriche aeree secondo tracciati e modalità d'intervento conformi agli indirizzi formulati dal Comitato di coordinamento, al fine di contenere gli effetti negativi delle stesse sul paesaggio.

b) Per quanto attiene le attività connesse alla fruizione turistico-escursionistica del territorio, si applicano, oltre alle norme generali di comportamento, e per quanto compatibili con le attività ammesse nella zona di interesse agricolo e ambientale ai sensi delle presenti norme, le disposizioni previste alla lettera b) dell'articolo 2 relative alle zone di interesse naturalistico-ambientale.

c) Per quanto attiene le attività agro-silvo-pastorali, esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di entrata in vigore delle presenti norme, nel rispetto della normativa vigente in materia e tenuto conto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, nonchè degli indirizzi formulati dai Comitati di coordinamento.

Articolo 4

(Nuclei rurali e/o storici — NRS)

Nei nuclei rurali e/o storici sono ammesse destinazioni finalizzate al mantenimento delle residenzialità e delle attività agro-silvo-pastorali in atto, allo sviluppo dell'agriturismo e delle attività connesse alla fruizione del sistema.

Le modalità di intervento in tali nuclei dovranno essere sempre tali da non alterarne le tradizionali caratteristiche architettoniche ed urbanistiche e, ove possibile, riqualificarne l'assetto.

Nei nuclei rurali e/o storici si applicano le seguenti disposizioni:

a) Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria, nei nuclei rurali e/o storici si possono effettuare gli interventi di cui all'articolo 31 lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978 n. 457 con concessione od autorizzazione. Per gli altri interventi si dovrà ricorrere a strumento urbanistico attuativo esteso all'intera zona,

sottoposto in ogni caso ad approvazione regionale.

Tali strumenti possono riguardare la ristrutturazione e l'ampliamento per motivi igienico-funzionali di edifici esistenti nonchè la realizzazione di nuove costruzioni, con le destinazioni di cui al primo comma del presente articolo, purchè si armonizzino con l'ambiente e siano conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale.

In caso di strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata, la relativa convenzione con il Comune interessato deve contenere le modalità per la sistemazione, l'attrezzatura e la manutenzione delle aree di pertinenza dagli edifici e delle aree agricole di cornice e l'eventuale destinazione di parte degli edifici ad attività agro-turistiche o ad attrezzature di interesse pubblico connesse alla fruizione del sistema.

Nella zona NRS della Badia di Tiglieto non sono ammesse nuove costruzioni nè aumenti di volume degli edifici esistenti.

In attesa dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo in ciascun nucleo rurale e/o storico si applicano le disposizioni relative alle trasformazioni del territorio ed all'attività edificatoria previste alla lettera a) dell'articolo 2 per le zone di interesse naturalistico-ambientale.

b) Per quanto attiene le attività connesse alla fruizione turistico-escursionistica del territorio, si applicano, oltre alle norme generali di comportamento e per quanto compatibili con le attività ammesse ai sensi delle presenti norme, le disposizioni previste alla lettera b) dell'articolo 2 relative alle zone di interesse naturalistico-ambientale.

c) Per quanto attiene le attività agro-silvo-pastorali, esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di entrata in vigore delle presenti norme, nel rispetto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunità montane e del Consorzio dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura nonchè degli indirizzi formulati dal Comitato di coordinamento.

Articolo 5

(Zone per attrezzature e impianti — ZAI)

Nelle zone per attrezzature e impianti è ammesso, oltre all'uso agro-silvo-pastorale dei suoli, l'intervento programmato in funzione ricreativa, agroturistica, turistica e per la pratica di attività sportivo-naturalistiche all'aria aperta.

Sono ammessi nuovi insediamenti e l'ampliamento di quelli esistenti, purchè siano conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale e vengano attuati da soggetti pubblici o da privati convenzionati con il Comune interessato.

In ogni caso deve essere verificata attentamente la compatibilità tra gli interventi previsti e le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio.

Nelle zone per attrezzature ed impianti si applicano le seguenti disposizioni:

a) Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria, le zone per attrezzature e impianti sono soggette a strumento urbanistico attuativo, sottoposto in ogni caso ad approvazione regionale. Qualora lo strumento urbanistico attuativo sia inserito in un piano di intervento, deve essere adottato dal Comune competente entro il termine all'uopo fissato dalla Giunta regionale col provvedimento di approvazione del piano di intervento stesso.

   In relazione alle specifiche caratteristiche e vocazionalità ed alla necessità di prevedere interventi diversificati, le zone per attrezzature e impianti si distinguono in:

   1) zone per attrezzature d'appoggio all'attività turistico-escursionistica.

      In tali zone gli strumenti urbanistici attuativi devono essere volti alla razionalizzazione e al miglioramento della situazione ambientale e funzionale degli insediamenti esistenti, o alla creazione di nuove strutture e attrezzature turistiche e dei relativi collegamenti e accessi.

      Non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni residenziali, industriali, artigianali; per tali utilizzazioni sono ammessi esclusivamente gli interventi di ristrutturazione delle strutture esistenti. Sono invece ammesse nuove costruzioni che possono essere destinate al potenziamento delle aziende ricettive esistenti, nonchè alla realizzazione di attrezzature ricettive alberghiere e per il turismo sociale, attrezzature per collezioni, esposizioni, dibattiti e conferenze, impianti tecnologici finalizzati al miglior funzionamento degli insediamenti esistenti o previsti, attrezzature sportive e per il tempo libero, servizi connessi

alla fruizione del sistema quali parcheggi, aree di sosta attrezzate, attrezzature di ristoro e di commercializzazione di prodotti tipici, centro informazioni, pronto soccorso e centro antiofidico, posto telefonico pubblico, servizio di vigilanza e di intervento in caso di incendio, strutture per l'agriturismo, strutture per il potenziamento dell'attività agricolo-produttiva.

Sono individuate le seguenti zone per attrezzature e impianti, d'appoggio all'attività turistico-escursionistica:

— Passo del Faiallo in Comune di Sassello;

— Prà Riondo in Comune di Cogoleto;

— Piccolo Ranch e Casermetta in Comune di Varazze.

2) zone per attrezzature sportive e per il tempo libero.

Tali zone sono destinate ad ospitare attrezzature sportive e per il tempo libero nonchè servizi connessi alla fruizione del sistema quali parcheggi, aree di sosta attrezzate, punti d'appoggio per attività ippoturistiche, attrezzature di ristoro, centro per informazioni, pronto soccorso e centro antiofidico, posto telefonico pubblico, servizio di vigilanza e di intervento in caso di incendio.

E' individuata la zona per attrezzature sportive e per il tempo libero in località Gargassino nel comune di Rossiglione.

3) zone per campeggi organizzati.

Tali zone sono destinate ad ospitare campeggi, come definiti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 nonchè servizi connessi alla fruizione del sistema quali parcheggi, area di sosta attrezzata, attrezzature di ristoro, centro di informazioni, pronto soccorso e centro antiofidico, posto telefonico pubblico, servizi di vigilanza e di intervento in caso di incendio.

Sono individuate le zone per campeggi organizzati in località Passo del Muraglione e Le Faie nel comune di Varazze.

4) zone di appoggio all'attività agricola e zootecnica.

Tali zone sono destinate ad ospitare attrezzature necessarie all'agricoltura ed alla zootecnia quali strutture per il ricovero del bestiame ed il deposito di materiale ed attrezzi, locali per il pernottamento del personale addetto, impianti tecnologici necessari alla conduzione di tali attività.

E' individuata la zona di appoggio all'attività agricola e zootecnica del Monte Pavaglione nei comuni di Campoligure e Rossiglione.

5) zona per impianti speciali.

Tale zona comprende l'area sita in prossimità della vetta del Monte Beigua che, pur essendo di rilevante interesse paesaggistico e ambientale, è attualmente interessata da installazioni, impianti ed edifici speciali; in tale area, oltre agli interventi connessi all'attività turistico-escursionistica, sono consentiti gli interventi volti alla manutenzione ed alla razionalizzazione degli impianti esistenti, al fine di attenuarne l'incidenza negativa sul paesaggio e di migliorarne l'assetto ambientale compromesso dal casuale e incontrollato sviluppo di installazioni e impianti.

Non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni residenziali, industriali, artigianali; lo strumento urbanistico attuativo deve essere volto alla razionalizzazione degli impianti esistenti, al miglioramento della situazione ambientale e paesaggistica dell'area, al miglioramento delle infrastrutture e impianti di servizio, alla realizzazione e al potenziamento di attrezzature di appoggio ad attività turistiche ricettive, escursionistiche e ricreative.

In attesa dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo in ciascuna zona per attrezzature e impianti, si applicano le disposizioni relative alle trasformazioni del territorio e alla attività edificatoria previste alla lettera a) dell'articolo 2, secondo comma, per le zone di interesse naturalistico-ambientale.

b) Per quanto attiene le attività connesse alla fruizione turistico-escursionistica del territorio, si applicano, oltre alle norme generali di comportamento, e per quanto compatibili con le attività ammesse nelle zone destinate ad attrezzature ed impianti ai sensi delle presenti norme, le disposizioni previste alla lettera b) dell'articolo 2 relative alle zone di interesse naturalistico-ambientale.

c) Per quanto attiene le attività agro-silvo-pastorali, esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di entrata

in vigore delle presenti norme, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunità montane e dei Consorzi Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, nonchè degli indirizzi formulati dal Comitato di coordinamento.

(3572)

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1985, n. 17.

Partecipazione della regione Liguria ad una Società di progettazione informatica

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 19 dell'8 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

Al fine di favorire la nascita di valide iniziative di servizio rivolte a stimolare e agevolare l'ammodernamento gestionale dei soggetti operanti nell'ambito delle materie di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, la Regione Liguria promuove, ai sensi dell'articolo 61 del proprio Statuto e unitamente all'IRI — Istituto per la Ricostruzione Industriale e alla S.p.A. FINSIEL, sulla base di intese all'uopo predisposte, la costituzione di una società per azioni che abbia lo scopo di produrre sistemi di informatica e di elaborazione automatica dei dati adattabili alle esigenze dei vari soggetti.

Articolo 2

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a formalizzare gli atti relativi alla costituzione della società per azioni con l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) il capitale della costituenda società per azioni sia inizialmente fissato in lire 5.000.000.000 e sottoscritto dalla Regione Liguria per una quota pari al 49 per cento, dalla FINSIEL S.p.A. per una quota pari al 49 per cento, e dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI — per una quota pari al 2 per cento;

b) ai sensi dell'articolo 2458 Cod. Civ. deve essere riservata alla Regione la nomina di un numero di consiglieri di amministrazione della società proporzionale alla partecipazione azionaria, di un numero di membri del Collegio sindacale equivalente alla maggioranza dei membri effettivi e di un membro supplente.

La Regione sarà rappresentata nel Consiglio di amministrazione dal Presidente della Giunta regionale o altro membro della Giunta nonchè da membri nominati dal Consiglio regionale, assicurando la rappresentanza della minoranza.

I membri nominati dalla Regione nel Collegio sindacale saranno scelti tra gli iscritti agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri o comunque tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa.

Articolo 3

Il Presidente della Giunta regionale è altresì autorizzato a stipulare con la FINSIEL S.p.A. un'apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, che definisca tutti i rapporti tra le parti e che contempli fra l'altro soluzioni idonee ad assicurare che i rappresentanti della Regione e della FINSIEL S.p.A. operino in seno alla costituenda società in modo conforme ai contenuti della convenzione stessa.

Lo schema della convenzione e gli schemi dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto saranno preventivamente sottoposti all'esame della competente Commissione del Consiglio regionale.

Articolo 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ammontante a lire 2.450.000.000, si provvede:

a) per i 3/10 mediante l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 735.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984;

b) per i 7/10 mediante prelevamento di lire 1.715.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9010 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti

spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985;

c) con l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 del capitolo 9416 « Partecipazione regionale ad una società di progettazione informatica » con lo stanziamento di lire 2.450.000.000 in termini di competenza e lo stanziamento di lire 1.715.000.000 in termini di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 9 aprile 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1985, n. **18.**

Concorso finanziario per l'attuazione degli interventi sulla viabilità ANAS di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 19 dell'8 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

Con la presente legge la Regione Liguria dispone, singolarmente o unitamente ad altri enti territoriali ed economici, il concorso finanziario per la realizzazione di opere di viabilità come specificate nell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982 n. 531, sulle quali il Consiglio regionale ha manifestato il proprio parere ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge sopracitata.

L'individuazione delle opere da ammettere al concorso finanziario della Regione è effettuata dalla Giunta regionale sulla base degli indirizzi programmatici contenuti nel parere espresso dal Consiglio regionale di cui al comma precedente.

Articolo 2

Con il provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 1 la Giunta regionale approva il preventivo delle spese ritenute ammissibili per l'attuazione dei progetti delle opere individuate, redatti in conformità alle norme tecniche che l'ANAS è tenuta ad osservare.

La spesa di cui al comma precedente, comprensiva di I.V.A., è al netto degli oneri per revisione prezzi, perizie supplettive, varianti, imprevisti e di ogni altro onere comunque non previsto dal preventivo delle spese ritenute ammissibili.

La Giunta regionale approva altresì la convenzione con ANAS, enti territoriali ed economici e gli altri soggetti indicati all'articolo 5 della legge 12 agosto 1982 n. 531, che disciplinerà tra l'altro le modalità di liquidazione e di pagamento delle somme destinate al concorso finanziario.

Articolo 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 5.800.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale e di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 e istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985, del capitolo 1245 « Concorso finanziario della Regione per l'attuazione degli interventi sulla viabilità ANAS di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1982 n. 531 » con lo stanziamento di lire 5.800.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

Articolo 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 16 aprile 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1985, n. **19**.

Contributi alle comunità montane subentranti nei rapporti amministrativi e patrimoniali dei consorzi di bonifica montana soppressi ai sensi della legge regionale 8 luglio 1982 n. 34.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 19 dell'8 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

La Giunta regionale è ulteriormente autorizzata ad erogare alle Comunità montane, con le modalità di cui alla legge regionale 22 agosto 1983 n. 31, contributi per l'estinzione delle passività ancora risultanti a loro carico a seguito del subentro ai Consorzi di bonifica montana e loro uffici raggruppati, soppressi ai sensi e per gli effetti della legge regionale 8 luglio 1982 n. 34.

Articolo 2

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, relativamente ai contributi di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1983 n. 31, mediante utilizzazione di quota pari a lire 350.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 e istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, del capitolo 0586 « Ulteriori contributi per l'estinzione delle passività risultanti a carico dei consorzi regionali di bonifica montana e loro uffici raggruppati soppressi » con lo stanziamento di lire 350.000.000 in termini di competenza.

Articolo 3

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 16 aprile 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1985, n. **20**.

Interventi della Regione per favorire l'integrazione dei trasporti pubblici locali con i servizi ferroviari.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 19 dell'8 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

La Regione nell'ambito delle proprie competenze in materia di assetto territoriale, sviluppo economico e organizzazione dei trasporti favorisce la predisposizione di strumenti tecnici per realizzare l'integrazione ed il coordinamento dei trasporti pubblici locali con i servizi ferroviari.

Articolo 2

Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1 e, in particolare, per consentire la realizzazione di un programma generale di riordinamento dei trasporti nella zona del ponente ligure, basato sull'integrazione fra servizi ferroviari potenziali ed ammodernati ed autoservizi pubblici locali, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Province di Savona e Imperia un contributo, nella misura massima del 50 per cento e comunque non superiore a lire 300.000.000, della spesa prevista per la compilazione dei progetti di massima quale apporto tecnico per le opere di raddoppio con spostamento a monte della tratta Finale Ligure-San Lorenzo al Mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.

I progetti di cui al comma precedente, da redigersi con l'osservanza del titolo II del decreto ministeriale 29 maggio 1895 e secondo modalità tecniche da concordarsi preventivamente con l'azienda ferroviaria, sono redatti congiuntamente dalle due Province in accordo con l'azienda ferroviaria, secondo indirizzi formulati dalla Giunta regionale in ordine al programma di integrazione fra servizi ferroviari e autoservizi pubblici locali.

Articolo 3

La liquidazione del contributo è disposta separatamente nella misura del 50 per cento per ciascuna Provincia, sulla base della presenta-

zione alla Regione del progetto redatto a norma del precedente articolo 2, della positiva valutazione dello stesso da parte dei competenti organi dell'azienda ferroviaria, nonchè della documentazione di spesa prodotta dalle Province.

Articolo 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a lire 300.000.000 in termini di competenza del capitolo 9020 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ultericoi programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 e conseguentè istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio 1985, del capitolo 3050 « Contributi alle Province di Savona e Imperia per la progettazione delle opere di raddoppio con spostamento a monte della tratta Finale Ligure-San Lorenzo al Mare » con lo stanziamento di lire 300.000.000 in termini di competenza.

Articolo 5

La legge regionale 17 maggio 1982 n. 30 è abrogata.

Articolo 6

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 16 aprile 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1985, n. 21.

Modifica alla legge regionale 30 luglio 1973 n. 27: «Delimitazione delle zone omogenee ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971 n. 1102».

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 19 dell'8 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

L'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1973 n. 27 concernente la delimitazione delle zone omogenee è modificato nel senso che la zona 5 della provincia di Genova comprende, oltre ai territori dei Comuni ivi indicati, anche l'intero territorio del Comune di Uscio, dichiarato montano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni.

La pianta di ripartizione territoriale della zona 5 della provincia di Genova viene conseguentemente modificata come da allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 16 aprile 1985

MAGNANI

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1985, n. 22.

Norme per diminuire il fenomeno del randagismo.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 19 dell'8 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

La presente legge regionale disciplina la tutela degli animali domestici.

Articolo 2

In ogni Unità sanitaria locale è istituita l'anagrafe del cane alla quale il proprietario o detentore a qualsiasi titolo deve iscrivere il proprio animale entro i primi tre mesi di vita e denunciarne il trasferimento a qualunque titolo, la scomparsa o la morte entro quindici giorni dall'evento.

Articolo 3

Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio di norma sulla parte interna della coscia destra recante la sigla della Provincia, il numero dell'Unità sanitaria locale e un numero progressivo.

Il tatuaggio è eseguito a cura dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali che possono avvalersi anche di veterinari autorizzati collegati ad Enti o Associazioni protezionistici.

I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono trasmessi dalle singole Unità sanitarie locali ai propri servizi « canile ed accalappiamento cani » e per le Unità sanitarie locali nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 alla Unità sanitaria locale n. 15.

Articolo 4

I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, a fini di profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, su proposta delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° luglio 1981 n. 25, e con il consenso dei proprietari o detentori predispongono interventi preventivi e successivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati.

Articolo 5

La Regione predispone ed attua d'intesa con i servizi veterinari delle Unità sanitarie locali e le associazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° luglio 1981 n. 25, appositi programmi annuali d'informazione ed educazione da svolgere anche nelle scuole rivolti ai proprietari di animali domestici e all'opinione pubblica in genere nonchè di indirizzi atti a realizzare corretti rapporti uomo-animale ed una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali stessi.

Articolo 6

I comuni singoli o associati, anche mediante le Unità sanitarie locali, esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali.

Per i compiti di cui al comma precedente i predetti enti possono utilizzare a titolo volontario e gratuito le guardie zoofile dell'E.N.P.A. ed i soci delle altre associazioni zoofile in base ad apposito regolamento regionale.

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

Articolo 7

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.

Alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente, si applica la legge regionale 14 aprile 1983 n. 11.

Articolo 8

In sede di prima applicazione chi alla data di entrata in vigore della presente legge sia proprietario o detentore di cani deve procedere all'iscrizione di cui all'articolo 2 entro i successivi dodici mesi.

Articolo 9

Le spese concernenti l'applicazione della presente legge sono sostenute dalle Unità sanitarie locali competenti per territorio ed il relativo onere è coperto dalla quota loro spettante del fondo sanitario regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 18 aprile 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1985, n. 23.

Promozione ed incentivazione degli impianti e delle attività sportive.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 19 dell'8 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Principi generali

La Regione, attraverso gli interventi previsti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto, favorisce la diffusione dello sport ed opera per garantire a tutti i cittadini l'esercizio della pratica sportiva quale proficuo impiego del tempo libero, concreto strumento di medicina preventiva, importante fattore di formazione umana ed occasione di crescita culturale e sviluppo sociale.

Articolo 2

Ruolo della Regione e degli enti locali

La Regione individua nella collaborazione tra istituzioni pubbliche e associazioni sportive il metodo normale cui deve ispirarsi l'azione propria e degli enti locali per una larga diffusione della pratica sportiva nella società.

La Regione, in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, interviene attraverso:

a) la programmazione delle strutture e dei servizi sportivi, intesa a superare gli squilibri esistenti tra le diverse aree geografiche della regione e a incentivare l'uniforme diffusione e l'ottimale utilizzazione e gestione di dette strutture e servizi;

b) interventi atti a favorire l'espansione delle capacità promozionali degli enti pubblici e delle associazioni sportive che, nel quadro di un contestuale sviluppo delle varie espressioni dello sport, prevedano l'attuazione di concrete iniziative per rendere la pratica sportiva maggiormente accessibile a tutti i cittadini;

c) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale ai fini promozionali, ivi compresi convegni, seminari, studi e ricerche in materia di sport;

d) i necessari collegamenti con il Servizio Sanitario Nazionale relativamente alla tutela sanitaria delle attività sportive;

e) iniziative volte ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori sportivi.

Gli enti locali, nel quadro della programmazione regionale, svolgono i compiti di promozione e di gestione ad essi spettanti ed attribuiti dalle leggi vigenti, nel rispetto dell'autonomia e del ruolo delle associazioni sportive.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Articolo 3

Programma regionale di promozione sportiva

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva il programma pluriennale di promozione sportiva.

A tal fine la Giunta regionale predispone, avvalendosi per il coordinamento degli interventi del Comitato tecnico di cui all'articolo 4, uno schema di programma che sottopone, dopo aver acquisito il parere della Commissione regionale per lo sport, all'approvazione del Consiglio regionale.

Il programma deve contenere:

a) la ricognizione e la classificazione degli impianti sportivi esistenti;

b) l'individuazione, per ogni tipologia di impianto, del rapporto fra gli impianti esistenti e la popolazione nelle diverse realtà territoriali;

c) i criteri tipologici volti a privilegiare l'impiantistica di base, i complessi polisportivi o polifunzionali e gli impianti con bassi costi di gestione, nel rispetto delle norme a tutela dell'esigenza di superamento delle barriere architettoniche;

d) i criteri per la localizzazione degli impianti, tali da soddisfare le esigenze di riequilibrio, tenendo conto dei rapporti di cui al punto b) nonchè, in particolare, delle necessità dei comuni montani e depressi;

e) i criteri per l'incentivazione attraverso la concessione dei contributi di cui alla presente legge;

f) il censimento delle associazioni sportive operanti nella Regione, con riguardo alla loro consistenza organizzativa e numerica,

alla disponibilità di operatori e tecnici, alle attività ed iniziative svolte.

Il programma può essere aggiornato e modificato per garantirne la congruità alle condizioni socio-economiche, anche in relazione al programma regionale di sviluppo.

Articolo 4

Commissione regionale e Comitato tecnico per lo sport

E' istituita la Commissione regionale per lo sport.

La Commissione è organo consultivo della Giunta regionale per la formazione del Programma di cui all'articolo 3 e contribuisce a realizzare le forme di collaborazione e partecipazione indicate agli articoli 6 e 7. Essa, inoltre, esprime pareri tecnici, su richiesta del Presidente, in ordine all'attuazione della presente legge.

La Commissione è composta:

a) dall'Assessore regionale incaricato o da un suo delegato che assume le funzioni di Presidente;

b) da un rappresentante dell'UPI regionale;

c) da tre rappresentanti dei comuni liguri designati dall'ANCI regionale;

d) da un rappresentante dell'UNCEM regionale;

e) dal Sovrintendente scolastico per la Liguria;

f) da un rappresentante scelto tra quelli designati dai Consigli scolastici provinciali della Liguria;

g) da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

h) dal delegato regionale del CONI;

i) da tre rappresentanti regionali delle federazioni sportive nazionali designati dal Consiglio regionale del CONI;

l) da tre rappresentanti scelti fra quelli designati dagli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale con organizzazione operante a livello regionale e provinciale e con struttura democratica elettiva ed attività autonoma in più discipline sportive;

m) da un esperto in rappresentanza delle Forze armate designato dal Ministero della Difesa;

n) dal rappresentante regionale del S.I.S. (Servizio impianti sportivi C.O.N.I.);

o) da un funzionario per ciascuno dei Servizi regionali Promozione culturale, sportiva e del tempo libero, Promozione turistica, Edilizia sociale e affari generali dei lavori pubblici e Assistenza scolastica.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Regione.

La Commissione si riunisce, di norma, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno e resta in carica per tre anni.

E' costituito all'interno della Commissione il Comitato tecnico per lo sport, composto dai membri di cui alle lettere a), b), c), d), h) e dal funzionario del Servizio Promozione culturale, sportiva e del tempo liberp di cui alla lettera o) oltre che da un rappresentante degli enti di promozione scelto fra quelli facenti parte della Commissione, per l'adempimento delle funzioni di cui alla presente legge.

La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza semplice degli intervenuti con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Ai componenti della Commissione regionale e del Comitato tecnico per lo sport spettano le indennità disciplinate dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13. Ai componenti che siano dipendenti regionali si applicano, a norma dell'articolo 7 della predetta legge regionale, le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5

Conferenza regionale dello sport

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e coinvolgimento nella formazione e nella verifica del programma regionale di cui all'articolo 3, la Giunta regionale indice periodicamente una pubblica conferenza sullo stato delle iniziative della Regione nel campo sportivo e sulle relative prospettive.

Articolo 6

Convenzione Regione - C.O.N.I.

Nel quadro delle finalità della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione regionale per lo sport, di cui all'articolo 4, è autorizzata a stipulare con il C.O.N.I. una apposita convenzione diretta a

promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale.

In particolare dovranno essere previste nella convenzione opportune consulenze tecniche da parte del C.O.N.I. ai sensi dell'articolo 56 lettera b) del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, ivi compresa la sottoposizione al parere tecnico degli organi periferici del C.O.N.I. dei progetti di intervento per impianti sportivi per i quali sia stata inoltrata domanda di contributo alla Regione.

Articolo 7

Convenzioni per l'utilizzo di strutture scolastiche

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni per disciplinare, nel rispetto delle procedure stabilite dall'articolo 12, secondo comma della legge 4 agosto 1977 n. 517, l'uso degli edifici e delle strutture scolastiche da utilizzare per attività sportive, al di fuori della normale attività d'istituto.

TITOLO III

INTERVENTI CONCERNENTI GLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 8

Contributi in conto capitale

In attuazione del programma di promozione sportiva, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ogni anno contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre l'importo di lire 30.000.000 di contributo.

Tali contributi sono concessi ai Comuni singoli o associati, alle società, alle associazioni ed agli enti sportivi riconosciuti ai sensi del d.P.R. 2 agosto 1974 n. 530, anche se privi di personalità giuridica, che intendano realizzare le opere garantendone il corretto uso pubblico mediante convenzione con il Comune.

Articolo 9

Contributi in conto interessi

In attuazione del programma di promozione sportiva, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni singoli o associati, per gli interventi di cui all'articolo 8, primo comma, contributi annuali costanti nel pagamento degli interessi non superiori alla misura dell'8 per cento per un periodo massimo di venti annualità.

I tassi di interesse a carico degli enti beneficiari non possono essere inferiori a quelli minimi determinati a norma delle leggi vigenti dello Stato.

La spesa riconosciuta ammissibile, per ogni impianto, comprende l'acquisto dell'area, la realizzazione delle opere e le spese di progettazione e non può superare il totale di lire 1.000.000.000.

Il contributo in conto capitale non è cumulabile con il contributo in conto interessi concesso allo stesso soggetto per il medesimo impianto, nello stesso esercizio finanziario.

Articolo 10

Interventi nelle zone classificate montane

Nelle zone classificate montane i contributi di cui agli articoli 8 e 9 sono concessi sulla base dei programmi predisposti dalle Comunità montane.

Ai fini della predisposizione, da parte della Giunta regionale, della proposta di programma pluriennale di promozione sportiva di cui all'articolo 3, le Comunità montane inoltrano i programmi previsti al comma precedente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 11

Indicazione degli interventi

Per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 8 e 9, a beneficio dei Comuni, si applicano le procedure di cui alla legge regionale 25 giugno 1984 n. 34 « Nuove procedure in materia di contributi della Regione per il finanziamento di opere pubbliche delle Province, dei Comuni e loro consorzi ».

Le società, associazioni ed enti sportivi di cui all'articolo 8, secondo comma, entro il 31 ottobre di ogni anno, tenendo conto dei contenuti del programma regionale di promozione sportiva, indicano alla Giunta regionale gli interventi che intendono realizzare segnalando altresì l'eventuale priorità nel caso di pluralità di interventi.

Tali indicazioni devono essere trasmesse alla Regione tramite i Comuni competenti per territorio con i quali i soggetti di cui al precedente comma intendono stipulare le convenzioni previste dall'articolo 8, secondo comma, corredate dal motivato parere dei Comuni stessi.

Deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa da cui risultino la coerenza con il programma regionale di promozione sportiva ed in particolare le tipologie della zona interessata con specifica indicazione degli impianti esistenti, del loro uso e delle effettive necessità ed utilità delle opere da realizzare e la compatibilità con gli strumenti urbanistici;

b) progetto di massima, relazione tecnico-illustrativa delle caratteristiche dell'intervento e delle modalità di esecuzione delle opere;

c) preventivo di spesa e piano di finanziamento con l'indicazione della possibilità di attuare l'opera in lotti funzionali.

Articolo 12

Individuazione degli interventi a favore delle società, associazioni ed enti sportivi di cui all'articolo 8, secondo comma

In relazione alle indicazioni pervenute da parte delle società, associazioni ed enti sportivi, la Giunta regionale, entro il 30 novembre, tenendo conto delle disponibilità finanziarie desumibili dai bilanci annuali e pluriennali e accertata la congruità delle indicazioni rispetto al programma regionale di promozione sportiva ed in applicazione dei criteri contenuti nello stesso, propone al Consiglio regionale, in ordine di priorità, l'indicazione delle opere ammissibili ai contributi specificando l'importo concedibile.

Il Consiglio regionale provvede all'approvazione non oltre il 31 marzo successivo.

Articolo 13

Presentazione delle domande di contributo e documentazione

Approvato il provvedimento di cui all'articolo 12 secondo comma la Giunta regionale provvede a darne comunicazione ai soggetti interessati i quali, entro centoventi giorni dalla comunicazione, devono trasmettere alla Regione la domanda di contributo corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della convenzione stipulata con il Comune, a norma dell'articolo 8;

b) progetto esecutivo completo degli eventuali necessari atti di assenso, nonchè dimostrazione della copertura della spesa.

Articolo 14

Concessione dei contributi

La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di norma entro il 15 agosto successivo alla presentazione delle domande, concede i contributi fissando altresì il termine entro il quale i soggetti interessati dovranno provvedere all'inizio dei lavori.

Articolo 15

Liquidazione dei contributi

Il contributo in conto capitale è liquidato alle società, associazioni ed enti sportivi, a seguito di presentazione di domanda corredata della dichiarazione di inizio dei lavori nonchè di fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente all'ammontare del contributo concesso, volta a garantire l'esecuzione dell'opera.

Articolo 16

Proroga ed inosservanza dei termini dell'inizio dei lavori. Decadenza

Il termine previsto all'articolo 14 per l'inizio dei lavori può essere prorogato dal Presidente della Giunta regionale, su motivata richiesta dei soggetti interessati pervenuta alla Regione prima della sua scadenza, per un periodo massimo di tempo uguale a quello inizialmente fissato.

Decorso inutilmente il termine fissato originariamente e non prorogato o quello prorogato ai sensi del comma precedente, il beneficiario decade dal contributo ed il Presidente della Giunta regionale dà atto della decadenza ai fini della cancellazione dell'impegno di spesa.

Articolo 17

Non cumulabilità dei contributi

Le provvidenze di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi regionali, concesse per le stesse iniziative.

Articolo 18

Vincolo di destinazione

Gli impianti sportivi costruiti con i contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione.

La Giunta regionale, nell'ambito del programma regionale di promozione sportiva, può tuttavia autorizzare il mutamento della speci-

fica destinazione degli impianti quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della stessa.

Articolo 19

Convenzioni con Istituti di Credito

La Giunta regionale può stipulare convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito per facilitare la concessione di mutui a tasso agevolato a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 9.

TITOLO IV

CONTRIBUTI PER ATTIVITA SPORTIVE

Articolo 20

Campi di applicazione

La Regione, per favorire la diffusione e l'incremento della pratica dello sport, nel quadro degli obiettivi di cui alla presente legge, e ferme restando le competenze attribuite ai comuni dalle leggi vigenti in materia di promozione sportiva a livello locale, promuove, sostiene ed incentiva l'attività sportiva, mediante interventi diretti e contributi concessi a soggetti pubblici e privati, per le seguenti iniziative, qualora siano di interesse regionale:

a) manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport;

b) centri di avviamento allo sport;

c) promozione sportiva per handicappati o anziani.

La Regione concede altresì contributi agli enti di promozione sportiva per il funzionamento delle loro strutture regionali.

I contributi di cui al presente titolo sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di criteri contenuti nel programma pluriennale di promozione sportiva.

Articolo 21

Manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche di interesse regionale

La Regione promuove direttamente, oppure concede il patrocinio a manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport di interesse regionale e preventivamente concordati con la Regione medesima e sostiene finanziariamente, attraverso la concessione di contributi, i comuni singoli o associati, gli enti e le associazioni operanti nel settore, che li organizzano.

Tutti gli atti relativi all'organizzazione dell'iniziativa che abbia ricevuto il patrocinio della Regione devono recare l'indicazione « Con il patrocinio della Regione Liguria » o, in caso di partecipazione finanziaria, l'indicazione della Regione e del soggetto interessato quali enti promotori.

Articolo 22

Centri di avviamento allo sport

Al fine di consentire un migliore accesso dei giovani alla pratica dell'attività motorio-sportiva, la Regione, riconoscendo il valore educativo ed organizzativo dei centri di avviamento allo sport operanti in Liguria contribuisce al loro incremento, funzionamento ed alla dotazione di attrezzatuie.

Il programma pluriennale di cui all'articolo 3 individua in particolare i criteri per il riconoscimento dell'interesse regionale dei centri e per l'adozione degli interventi atti ad incrementarne il numero ed a migliorarne i contenuti.

Articolo 23

Promozione sportiva per handicappati o anziani

La Regione concede contributi per l'incremento, il funzionamento e la dotazione di attrezzature agli enti e alle associazioni sportive che promuovono attività motorio-sportiva indirizzata anche verso gli handicappati e gli anziani, sulla base dei criteri dettati dal programma pluriennale di cui all'articolo 3 per il riconoscimento della rilevanza regionale della loro attività.

Articolo 24

Contributi agli enti di promozione sportiva

Ai fini di una maggiore diffusione della pratica sportiva ad opera degli enti di promozione sportiva, la Giunta regionale concede contributi per il funzionamento delle strutture regionali degli enti stessi.

Gli enti di promozione sportiva, devono produrre documentazione idonea a dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) riconoscimento a livello nazionale ai sensi dell'articolo 31 del d.P.R. 2 agosto 1974 n. 530;

b) organizzazione operante a livello regionale e provinciale presso idonee sedi funzionali;

c) attività autonoma in più discipline sportive;

d) realtà associativa differenziata da quella delle Federazioni Sportive Nazionali.

Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo la Giunta terrà conto della consistenza associativa di ciascun Ente, valutata alla luce dei requisiti di cui alle lettere b), c), d).

Articolo 25

Termini per la presentazione delle domande

I contributi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 vengono concessi dalla Giunta regionale sulla base di domande presentate entro il mese di febbraio di ogni anno, secondo i criteri dettati dal programma regionale di promozione sportiva e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26

Obblighi dei beneficiari dei contributi regionali

I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge devono trasmettere alla Regione, entro un anno dal provvedimento di concessione, una relazione finale con la quale devono rendere conto dell'utilizzo dei contributi medesimi. I soggetti inadempienti sono esclusi dai contributi per l'anno successivo.

Articolo 27

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione di quota pari a lire 150.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 ed istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 dei seguenti capitoli:

3715 « Spese dirette della Regione per la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche », con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza;

3720 « Contributi ad enti ed associazioni per la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche », con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza;

3725 « Contributi per il funzionamento dei centri di avviamento allo sport », per memoria;

3730 « Contributi ad enti ed associazioni sportive per attività indirizzate verso handicappati o anziani », per memoria;

3735 « Contributi agli enti di promozione sportiva diretti all'attività funzionale delle strutture regionali degli enti stessi », con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza;

b) utilizzazione di quota pari a lire 1.200.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 ed istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 dei seguenti capitoli:

3740 « Contributi in conto interessi a favore di Comuni singoli o associati per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi », con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza;

3745 « Contributi in conto capitale a Comuni singoli o associati ed associazioni sportive riconosciute ai sensi del d.P.R. n. 530/1974 per la realizzazione di impianti sportivi », con lo stanziamento di lire 700.000.000 in termini di competenza;

3750 « Contributi ai centri di avviamento allo sport per la dotazione di attrezzature », con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza;

3755 « Contributi ad enti ed associazioni sportive per dotazione di attrezzature per attività indirizzate verso handicappati o anziani », con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza.

Agli eventuali oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

Articolo 28

Norme transitorie per gli interventi concernenti gli impianti sportivi

Nella fase di prima attuazione della presente legge gli enti pubblici e privati che intendono ottenere i contributi di cui agli articoli 8 e 9, inoltrano domanda alla Regione entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge medesima.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i criteri per la concessione dei contributi ed individua gli interventi da finanziare dando priorità a quelli relativi ad opere di completamento e, fra questi, a quelli per i quali è già stata avanzata precedente domanda di contributo ai sensi della legge regionale 23 agosto 1978 n. 50.

Articolo 29

Norme transitorie per i contributi per attività sportive

Sino all'approvazione del programma regionale di promozione sportiva, i contributi di cui al Titolo IV sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base delle domande presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 30

Abrogazione legge

E' abrogata la legge regionale 23 agosto 1978 n. 50.

Articolo 31

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 22 aprile 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1985, n. 24.

Norme per il riparto della quota regionale del Fondo sanitario nazionale 1985.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 19 dell'8 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

FINALITA'

Articolo 1

Scopo della legge

La presente legge disciplina in conformità alla legge 23 dicembre 1978 n. 833 e alle altre leggi dello Stato e della Regione vigenti in materia la ripartizione tra le Unità sanitarie locali della quota di Fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione Liguria per il finanziamento della spesa corrente e in conto capitale relativa all'esercizio 1985.

TITOLO II

RIPARTIZIONE SPESA CORRENTE

Articolo 2

Competenze e criteri per la ripartizione dei fondi relativi alla spesa corrente

La Giunta regionale ripartisce i fondi relativi alla spesa corrente al netto delle spese di cui al successivo articolo 12 nonchè della quota per interventi imprevisti di cui al quarto comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Fino all'adozione della legge regionale di determinazione dei parametri numerici di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 la Giunta regionale provvede alla ripartizione secondo i criteri indicati nei commi seguenti e nei successivi articoli del presente Titolo.

La quota del fondo sanitario regionale per il finanziamento degli oneri per il personale e delle funzioni è ripartita secondo quanto disposto dai successivi articoli; la quota del fon-

do stesso che residua dopo tali ripartizioni è destinata al finanziamento dei beni e dei servizi non espressamente disciplinati negli articoli medesimi, assumendo come parametro di riferimento la spesa sanitaria regionale sostenuta dalle Unità sanitarie locali nell'esercizio 1983 riclassificata per funzioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980 n. 595.

La Giunta regionale accantona una aliquota non superiore al cinque per cento dei fondi relativi alla spesa corrente di cui al primo comma del presente articolo con criteri rivolti a rendere omogenei i rapporti differenziali fra le assegnazioni per le diverse funzioni di spesa e le effettive erogazioni risultanti dai rendiconti trimestrali delle Unità sanitarie locali in modo da uniformare la proporzione degli eventuali squilibri di bilancio.

La ripartizione tra le Unità sanitarie locali interessate è attuata di concerto con tutte le Unità sanitarie locali, sentita la Commissione consiliare competente, non oltre il 31 ottobre 1985.

Articolo 3

Oneri per il personale

Il finanziamento degli oneri per il personale delle Unità sanitarie locali e degli enti sanitari e istituti scientifici convenzionati, ivi compresi i nuovi oneri derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 348, è effettuato sulla base del costo medio di ciascun livello funzionale applicato al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 ottobre 1984.

In considerazione dei maggiori oneri per il personale sostenuti dalle strutture in cui sono presenti divisioni e servizi di alta specializzazione, dall'importo globale determinato ai sensi del precedente comma è sottratta una quota pari all'1,50 per cento da ripartire secondo i criteri previsti dal successivo articolo 10, comma primo, lettera a), punto 2).

Articolo 4

Amministrazione e servizi generali

Il finanziamento delle funzioni di amministrazione e servizi generali è effettuato sulla base della quota riclassificata ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, attraverso i seguenti criteri:

a) organi istituzionali, in parti uguali tra le Unità sanitarie locali;

b) spese generali di amministrazione, in misura proporzionale al finanziamento globale di ogni singola Unità sanitaria locale al netto della quota determinata per il finanziamento di cui al successivo articolo 20.

Articolo 5

Finanziamenti nazionali e regionali per obiettivi particolari

La quota parte di finanziamento assegnata dal Fondo sanitario nazionale per le funzioni connesse a progetti obiettivo e interventi particolari viene ripartita dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente sulla base delle indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Anche ai fini di cui al comma precedente la Giunta regionale informa la Commissione consiliare competente sull'esito dei progetti obiettivo precedentemente approvati.

Articolo 6

Tutela igienico-sanitaria nell'ambiente naturale e di lavoro, di collettività e di vita e vigilanza sugli alimenti non di origine animale

Il finanziamento dei beni e dei servizi relativi alle funzioni di tutela igienico-sanitaria nell'ambiente naturale e di lavoro, di collettività e di vita nonchè per le funzioni di vigilanza sugli alimenti non di origine animale è effettuato sulla base della corrispondente quota di ciascuna unità sanitaria locale riclassificata ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, come determinata nell'esercizio 1983.

Articolo 7

Profilassi e vigilanza veterinaria

Il finanziamento dei beni e dei servizi relativi alle funzioni di profilassi e vigilanza veterinaria è effettuato:

a) per la profilassi e vigilanza veterinaria, sulla base ponderata del patrimonio zootecnico esistente alla data del 31 dicembre 1981;

b) per l'ispezione e vigilanza sugli alimenti di origine animale, sui mangimi e sui farmaci di uso veterinario, sulla base della popolazione residente salvo per quanto concerne il finanziamento dell'attività sanitaria connessa ai pubblici macelli di Genova, alla sardigna, al canile ed al servizio di disinfestazione di Genova che viene attribuito all'Unità sanitaria locale n. 15 — Genova Valbisagno e Valtrebbia sulla base della corrispondente quota dell'esercizio 1983 riclassificata ai sensi dell'articolo 2, terzo comma.

Articolo 8

Medicina generale. Medicina pediatrica. Guardia medica

Il finanziamento delle funzioni di assistenza medico-generica e pediatrica è effettuato sulla base del costo medio pro capite regionale, in relazione al numero delle quote capitarie dovute dalle singole Unità sanitarie locali per il 1984.

Il finanziamento del servizio di guardia medica è effettuato, utilizzando la relativa quota regionale del Fondo sanitario nazionale 1985, con i seguenti criteri:

1) il 50 per cento sulla base della popolazione residente;

2) il 50 per cento sulla base della superficie di ogni Unità sanitaria locale.

Articolo 9

Assistenza medico-infermieristica specialistica ambulatoriale e domiciliare

Il finanziamento delle funzioni di assistenza medico-infermieristica specialistica ambulatoriale e domiciliare è effettuato:

a) per i beni e i servizi relativi all'assistenza materno-infantile, assistenza anziani e handicappati, salute mentale e altra assistenza medico infermieristica specialistica ambulatoriale e domiciliare, sulla base della corrispondente quota individuata ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, secondo i seguenti criteri:

1) l'80 per cento sulla base della popolazione residente;

2) il 20 per cento sulla base della superficie di ogni Unità sanitaria locale;

b) per l'assistenza medico-specialistica convenzionata interna, sulla base del costo orario della relativa convenzione nazionale applicato al numero delle ore di prestazioni erogate dagli ambulatori extra ospedalieri gestiti in forma diretta;

c) per l'assistenza medico-specialistica convenzionata esterna, in misura analoga alla corrispondente spesa 1984 secondo i seguenti criteri:

1) il 50 per cento in rapporto diretto alla popolazione residente;

2) il 50 per cento in rapporto inverso al finanziamento per residente della attività ambulatoriale ospedaliera ed extra ospedaliera gestita in forma diretta con esclusione della analoga attività espletata dagli istituti scientifici di ricovero e cura.

Articolo 10

Assistenza ospedaliera e riabilitativa

Il finanziamento della funzione di assistenza ospedaliera e riabilitativa è effettuato:

a) per i beni e i servizi relativi all'assistenza ospedaliera, sulla base della corrispondente quota individuata ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, secondo i seguenti criteri:

1) il 70 per cento della quota ripartito nella misura del 35 per cento in base al numero dei ricoveri e del 65 per cento in base alle giornate di degenza rilevate nelle Unità sanitarie locali nel 1983;

2) il restante 30 per cento della quota, come incremento del finanziamento delle divisioni e servizi di alta specializzazione, ripartito sulla base di indici individuati dalla Giunta regionale;

b) per l'assistenza erogata attraverso convenzioni autorizzate dalla Giunta regionale con case di cura private o istituzioni che erogano assistenza ospedaliera, ovvero riabilitativa nei confronti di minorati fisici, psichici e sensoriali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, nonchè di anziani non autosufficienti ad alto rischio sanitario e malati psichici, sulla base delle prestazioni convenzionate, nonchè dei posti letto convenzionati entro i limiti della corrispondente occupazione media regionale registrata nel 1983 nella struttura pubblica. Il finanziamento è effettuato in favore dell'Unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la struttura convenzionata;

c) per l'assistenza ospedaliera in forma indiretta nonchè per i contributi connessi ad interventi di alta specializzazione di cui alle leggi regionali 13 gennaio 1975 n. 3 e 14 dicembre 1976 n. 41, sulla base della corrispondente quota individuata ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, correlata alla popolazione residente;

d) per i beni e i servizi relativi all'assistenza erogata attraverso i presidi sociali e sanitari per la tutela della salute mentale, sulla base della corrispondente quota individuata ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, correlata alle giornate di degenza rilevate negli ex stabilimenti ospedalieri psichiatrici nell'anno 1983.

L'assistenza ospedaliera in forma indiretta di cui alla precedente lettera c) è preventivamente autorizzata dall'Unità sanitaria locale di residenza dell'assistito.

Articolo 11

Assistenza farmaceutica convenzionata

Il finanziamento della funzione di assistenza farmaceutica convenzionata è effettuato sulla base del corrispondente finanziamento individuato a livello nazionale applicato alla popolazione residente di ogni singola Unità sanitaria locale.

Articolo 12

Finanziamento di attività svolte dalla Regione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

La Giunta regionale individua la quota destinata alle attività che leggi dello Stato e della Regione demandano alla competenza regionale per l'anno 1985 nonchè a quelle attività che, per esigenze di unitarietà ed organizzative, sono gestite dalla Regione d'intesa e per conto delle Unità sanitarie locali adottando altresì i relativi provvedimenti di spesa.

TITOLO III

RIPARTIZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE

Articolo 13

Ripartizione dei fondi relativi alla spesa in conto capitale

Il Consiglio regionale ripartisce, entro il 30 giugno, su proposta della Giunta, tra le Unità sanitarie locali con vincolo di destinazione, le seguenti quote dei fondi relativi alla spesa in conto capitale:

a) trasformazione — intera quota;
b) innovazione — nella misura dell'80 per cento.

La Giunta regionale ripartisce fra le Unità sanitarie locali le seguenti quote dei fondi relativi alla spesa in conto capitale:

1) manutenzione — intera quota;

2) innovazione — nella misura del 20 per cento.

La quota di cui al punto 2 del comma precedente è destinata all'acquisto di attrezzature di uso corrente e di limitato importo.

La ripartizione tra le Unità sanitarie locali delle quote indicate ai punti 1) e 2) del secondo comma è effettuata in modo direttamente proporzionale al finanziamento calcolato per la spesa corrente assegnato alle Unità sanitarie locali medesime con l'esclusione di quella di cui agli articoli 8, 9 lettera c) e 11 della presente legge.

Le Unità sanitarie locali forniscono alla Giunta regionale una relazione annuale sull'utilizzazione delle somme di cui al precedente comma nonchè delle somme direttamente trattenute dalle stesse ai sensi di leggi dello Stato per essere destinate alla provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche.

L'acquisizione di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche finanziabili con le somme direttamente trattenute dalle Unità sanitarie locali è effettuata nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 23 gennaio 1984 n. 5.

La Giunta regionale, su motivata richiesta della Unità sanitaria locale, può consentire singole deroghe alla procedura di cui al precedente comma.

Articolo 14

Quota FIO 1984 — Progetto di edilizia ospedaliera

In attuazione della deliberazione del 22 febbraio 1985 con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica — ai sensi dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983 n. 730 — ha assegnato alla Regione Liguria quota parte delle risorse destinate al Fondo investimenti e occupazione dell'anno 1984, è autorizzata la spesa di lire 49.989.000.000 per la realizzazione del Progetto « costruzione nuovo ospedale di Sarzana ».

Articolo 15

Affidamento in concessione dell'esecuzione del progetto

L'esecuzione dell'opera relativa al progetto citato all'articolo 14 è affidata in concessione all'U.S.L. XX Val di Magra per la costruzione del nuovo ospedale di Sarzana.

In conseguenza del predetto affidamento è autorizzato il trasferimento all'U.S.L. XX Val di Magra della intera somma di lire 49.989.000.000.

La Giunta regionale provvede all'impegno dei relativi fondi.

I rapporti tra la Regione e l'U.S.L. saranno regolati da apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale che preveda in particolare:

a) la predisposizione e l'approvazione da parte del concessionario dei progetti esecutivi;

b) l'espletamento a cura del concessionario delle procedure relative alla scelta del soggetto attuatore dei lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia e in particolare delle direttive comunitarie concernenti l'aggiudicazione dei lavori pubblici;

c) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza dei lavori ed ai collaudi in corso d'opera;

d) le modalità ed i termini per i pagamenti tenuto conto di quanto disposto dalla deliberazione CIPE del 22 febbraio 1985;

e) ogni altro adempimento a carico del concessionario per consentire al concedente il rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla stessa deliberazione CIPE;

f) la disponibilità da parte del concessionario, per sè e per il soggetto esecutore, ad agevolare le verifiche sul progetto e relativi lavori da parte dei soggetti diversi dal concedente ed indicati dalla deliberazione CIPE citata.

Articolo 16

Norma finanziaria

Per l'attuazione dell'articolo 14 della presente legge sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985:

a) nello stato di previsione dell'entrata è istituito il capitolo 1310 « Quota del Fondo Investimenti Occupazione — FIO 1984 destinata alla realizzazione del progetto Costruzione nuovo ospedale di Sarzana di cui alla deliberazione CIPE del 22 febbraio 1985» con la previsione di lire 49.989.000.000 in termini di competenza e di cassa;

b) nello stato di previsione della spesa è istituito il capitolo 1618 « Trasferimento della quota del FIO 1984 all'Unità sanitaria locale XX Val di Magra per la realizzazione del progetto Costruzione nuovo ospedale di Sarzana » con lo stanziamento di lire 49.989.000.000 in termini di competenza e di cassa.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 17

Prospetti di riclassificazione funzionale delle spese delle Unità sanitarie locali

I prospetti di riclassificazione per funzioni delle spese delle Unità sanitarie locali, di cui agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980 n. 595, sono compilati dalle Unità sanitarie locali, oltre che annualmente come previsto dall'articolo 8 del citato decreto, anche a cadenza trimestrale e trasmessi alla Regione entro i termini previsti per l'invio dei rendiconti trimestrali di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

La Giunta regionale può individuare eventuali funzioni di secondo grado in aggiunta a quelle previste dagli allegati F e G citati al comma precedente.

Articolo 18

Comunicazioni alla Commissione consiliare

La Giunta regionale fornisce con periodicità trimestrale alla Commissione consiliare competente una relazione sulle assegnazioni delle somme di cui agli articoli 2, 6, 12 e 20 della presente legge nonchè sulle risultanze dei rendiconti trimestrali presentati dalle Unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Articolo 19

Popolazione residente

Ai fini della presente legge la popolazione residente nell'ambito di ogni singola Unità sanitaria locale è determinata sulla base dei dati forniti dall'Istituto centrale di statistica riferiti al 31 dicembre 1983.

Articolo 20

Finanziamento enti sanitari e istituti scientifici convenzionati

Il finanziamento della spesa corrente relativa all'assistenza erogata dall'Istituto scientifico « Giannina Gaslini » di Genova, dall'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova, dall'Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro di Genova, nonchè dall'Ospedale Galliera di Genova, è effettuato, tenuto conto dell'articolo 2 e con i criteri previsti dagli articoli 3 e 10 primo comma, lettera a) della presente legge, attraverso l'Unità sanitaria locale nel cui territorio le strutture stesse sono ubicate, tenuto conto della quota destinata alla ricerca corren-

te svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonchè degli oneri derivanti dalla gestione amministrativa autonoma di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Il finanziamento di cui al precedente comma è specificatamente individuato dalla Giunta regionale, sentita l'Unità sanitaria locale competente, agli effetti dell'erogazione delle quote agli enti sopra indicati con vincolo di destinazione.

Articolo 21

Quota per interventi imprevisti

La Giunta regionale ripartisce sulla base dei criteri della presente legge la parte non utilizzata della quota per interventi imprevisti accantonata ai sensi dell'articolo 51, quarto comma della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Articolo 22

Norma transitoria

La Giunta regionale, d'intesa con le Unità sanitarie locali competenti e limitatamente all'esercizio 1985, provvede al finanziamento degli oneri derivanti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 97 del 26 settembre 1984 mediante pagamenti diretti in favore degli enti o associazioni convenzionate.

Articolo 23

Norma finale

Le quote di cui ai precedenti articoli 3, 8, 9 lettere b) e c), 10 lettere a), c) e d), 11 e 20 sono finalizzate in conformità all'articolo 5 della legge 29 febbraio 1980 n. 33 e successive modificazioni.

Articolo 24

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 23 aprile 1985

MAGNANI

(3573)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 25.

Disposizioni di attuazione dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante norme in materia di corresponsione del contributo di concessione in sanatoria.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 20 del 15 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 37, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il rilascio di concessione in sanatoria per le opere abusive realizzate dopo il 29 gennaio 1977 ed entro il 1° ottobre 1983, comporta, se dovuta, la corresponsione del contributo di concessione in misura pari a quanto previsto dai provvedimenti regionali e comunali emanati in applicazione:

a) dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione, e dell'articolo 6 della stessa, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legge 23 gennaio 1982 n. 9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n. 94, per quanto concerne il costo di costruzione, relativamente agli interventi di edilizia residenziale;

b) dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 relativamente alle opere o impianti non destinati alla residenza.

Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria per gli interventi edilizi di cui all'articolo 7 del decreto legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982 n. 94, non è soggetto al contributo previsto nel comma precedente, ancorchè riferita a lavori eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.

Articolo 2

Per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al versamento di un contributo per opere di urbanizzazione in misura pari a quello determinato dai Comuni in applicazione dei provvedimenti regionali e comunali di cui all'articolo precedente. Qualora tali opere siano state

già eseguite a cura e spese degli interessati, il contributo dovuto è ridotto dell'ammontare di tali opere, definito in base ai prezzi unitari ufficiali localmente applicati alla data di assunzione della deliberazione comunale di determinazione degli oneri medesimi.

La misura del contributo di cui al precedente comma è ridotta del 50 per cento qualora si tratti di opere abusive riguardanti costruzioni:

a) eseguite od acquistate al solo scopo di essere destinate a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della presente legge semprechè non si tratti di abitazioni superiori a 150 metri quadrati di superficie complessiva nè siano qualificate di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, nonchè classificate catastalmente nella categoria A/1;

b) destinate ad attività commerciale con una superficie inferiore a 50 metri quadrati o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge;

c) destinate ad attività industriali o artigianali con una superficie coperta complessiva non superiore a 3.000 metri quadrati;

d) destinate ad attività sportive, culturali o sanitarie;

e) destinate ad attività turistico-ricettive o agrituristiche con una superficie utile complessiva non superiore a 500 metri quadrati.

Il rilascio della concessione in sanatoria prevista dal presente articolo non è soggetto al contributo di cui al primo comma nelle ipotesi contemplate dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Articolo 3

I contributi di cui ai precedenti articoli sono versati all'atto del rilascio della concessione in sanatoria.

A richiesta dell'interessato, i contributi possono essere versati per un terzo all'atto del rilascio della concessione in sanatoria, e per la parte residua in due rate uguali semestrali.

I pagamenti dilazionati sono maggiorati del tasso di interesse del 10 per cento in ragione di anno.

Nel caso di ritardo nel versamento delle somme dilazionate, si applica una sanzione nella misura indicata dall'articolo 3, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Articolo 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 26 aprile 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 26.

Norme per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano, mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 20 del 15 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

Finalità della legge

La Regione, al fine di favorire il recupero di uno dei più significativi valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi, concede contributi secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Articolo 2

Soggetti legittimati a richiedere il contributo

I titolari di concessioni od autorizzazioni edilizie, rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge e relative a lavori che prevedono o per la cui esecuzione sia stato imposto dalle competenti autorità l'impiego dell'ardesia nelle coperture a tetto di fabbricati, possono presentare alla Regione domanda di contributo ai sensi della presente legge e nei termini di cui all'articolo successivo.

Articolo 3

Domanda di contributo

Per ottenere il contributo gli interessati devono presentare alla Regione apposita domanda allegando i seguenti documenti:

a) copia conforme della concessione o della autorizzazione edilizia, con i relativi allegati progettuali:

b) certificato di regolare ultimazione lavori, sottoscritto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, dal direttore dei lavori o, in sua mancanza, dall'esecutore;

c) certificato del Sindaco di conformità dei lavori a quanto assentito;

d) stralcio cartografico di localizzazione dell'intervento nel territorio;

e) fotografie a colori della copertura ultimata, autenticate dal Sindaco.

Articolo 4

Concessione del contributo

Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, concede e liquida i contributi di cui alla presente legge, nella misura di lire 4.000 al metro quadrato di superficie reale della copertura e secondo l'ordine della specifica graduatoria, sino all'esaurimento dei fondi all'uopo destinati dal bilancio regionale per l'anno in corso.

Entrano a far parte della graduatoria, sulla base dei criteri di priorità stabiliti nell'articolo successivo, le domande pervenute entro il 31 maggio dello stesso anno e ritenute ammissibili.

Articolo 5

Criteri di priorità per la formazione della graduatoria

Al fine della determinazione delle priorità da osservare nella formazione della graduatoria di cui all'articolo precedente si applicano i seguenti criteri:

a) ricomprensione dell'immobile oggetto dell'intervento nell'ambito delle zone omogenee classificate di tipo A, ai sensi del d.M. LL.PP. 2 aprile 1968, dalla vigente strumentazione urbanistica generale dei Comuni;

b) vincolo dell'immobile oggetto dell'intervento ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089 e della legge 29 giugno 1939 n. 1497;

c) finalizzazione dell'intervento al recupero della struttura edilizia esistente;

d) ordine cronologico di presentazione della domanda.

La domanda di contributo può essere respinta quando l'intervento sia ritenuto incompatibile con le caratteristiche ambientali del contesto territoriale nel quale si colloca.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 1985 e istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 1150 « Contributi in conto capitale per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale e urbano mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi » con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

All'eventuale rifinanziamento della presente legge per gli esercizi successivi si provvede con la legge di Bilancio.

Articolo 7

Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge i termini previsti nell'articolo 4 sono rispettivamente spostati al 31 dicembre 1985 e al 31 luglio 1985.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 26 aprile 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 27.

Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 20 del 15 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità della legge)

In attuazione dei principi e delle finalità indicate dagli articoli 2 e 32 della Costituzione, dall'articolo 4 dello Statuto della Regione Liguria e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, la Regione promuove il pieno riconoscimento e la tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario nazionale.

Le Unità sanitarie locali assicurano il riconoscimento e la tutela dei diritti degli utenti previsti dalla presente legge.

Articolo 2

(Diritti dell'utente)

I diritti di cui all'articolo 1 comprendono, in particolare:

a) il rispetto della dignità sociale, del pudore, delle convinzioni religiose e politiche della persona;

b) l'osservanza delle norme di igiene e profilassi, di pulizia e sicurezza degli ambienti, delle attrezzature e dei servizi igienici;

c) le prestazioni sollecite ed in misura adeguata, da parte degli operatori addetti, dei servizi volti al soddisfacimento delle necessità assistenziali e delle esigenze di igiene personale, in particolare per gli utenti non autosufficienti;

d) la libera scelta del luogo di diagnosi e cura nei limiti dell'organizzazione del servizio sanitario nazionale;

e) l'accoglienza dignitosa in ambienti idonei e confortevoli;

f) l'adeguata prestazione di cura e di assistenza diurna e notturna;

g) l'adeguata informazione circa l'organizzazione dei servizi e le attribuzioni degli operatori;

h) l'adeguata informazione sul proprio stato di salute, sulle terapie e sugli interventi da effettuare.

Articolo 3

(Interventi della Regione)

La Giunta regionale, nell'ambito dei programmi di intervento in materia di edilizia sanitaria e sociale, dei finanziamenti annuali in conto capitale ed in relazione al Piano sanitario regionale, propone al Consiglio regionale, su richiesta delle Unità sanitarie locali, interventi specifici atti a garantire nei luoghi di degenza ambienti con un limitato numero di posti letto, un adeguato numero di servizi igienici, nonchè locali da destinare ad attività di relazione familiare e sociale.

Articolo 4

(Compiti delle Unità sanitarie locali)

Le Unità sanitarie locali erogano le prestazioni di cui all'articolo 2 verificando la corrispondenza delle stesse alle esigenze degli utenti.

Al fine di cui al precedente comma le Unità sanitarie locali adottano le misure necessarie a rimuovere gli ostacoli di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo.

Il Comitato di gestione presenta annualmente all'assemblea generale una relazione sull'attività svolta, riferita in particolare all'applicazione della presente legge e ne dà comunicazione alla Regione.

Articolo 5

(Diritto all'informazione)

Gli utenti hanno diritto di ottenere informazioni complete sulle attribuzioni degli operatori incaricati di funzioni attinenti le esigenze degli utenti stessi.

Il personale in servizio deve essere dotato di un cartellino visibile di riconoscimento, che indichi il nominativo e la qualifica dell'operatore, al fine di assicurare la identificazione da parte dell'utente.

Articolo 6

(Diritto al ricovero)

Le Unità sanitarie locali predispongono, sulla base di uno schema tipo emanato dalla Giunta regionale, un regolamento per la disciplina delle modalità di accettazione e di ricovero, nonchè per l'avviamento ai reparti di degenza, al fine di assicurare che il ricovero avvenga sulla base di una reale esigenza clinica, tenuto anche conto della gravità del paziente.

Le Unità sanitarie locali forniscono inoltre alle Pubbliche assistenze adeguate indicazioni sui servizi dei singoli stabilimenti ospedalieri.

Articolo 7

(Adeguatezza degli interventi diagnostici e terapeutici)

Le Unità sanitarie locali assicurano adeguati e solleciti interventi diagnostici e terapeutici durante la degenza ospedaliera e disciplinano mediante apposito regolamento:

a) la frequenza minima giornaliera e settimanale delle visite mediche da parte dei primari, degli aiuti e degli assistenti;

b) il livello di assistenza infermieristica nei singoli reparti;

c) la durata di attività giornaliera e settimanale dei servizi di diagnosi e cura;

d) l'organizzazione delle visite di specialisti di altri reparti o servizi;

e) l'organizzazione del lavoro negli uffici, nei servizi e nei presidi in relazione alle esigenze degli utenti.

Articolo 8

(Diritto di conoscere lo stato di salute e le prospettive terapeutiche)

L'utente ha diritto di ottenere dal medico responsabile una informazione adeguata riguardante la diagnosi, anche provvisoria e la prognosi in termini comprensibili per il richiedente. Il medico responsabile regola il proprio comportamento sui principi del codice di deontologia medica.

L'utente può indicare le persone di propria fiducia cui deve essere fornita l'informazione sul proprio stato di salute.

Le dichiarazioni dell'utente agli operatori nonchè le indagini e i trattamenti cui egli è stato sottoposto hanno carattere riservato.

Nell'ambito delle strutture ospedaliere sono stabiliti i giorni e le ore in cui i sanitari forniscono informazioni sullo stato di salute del degente. Gli orari devono, di massima, tener conto delle esigenze dei richiedenti le informazioni.

Articolo 9

(Rapporto tra strutture sanitarie e medico di fiducia)

Il medico di fiducia, in accordo con l'interessato, ha diritto di accedere alle strutture sanitarie in cui lo stesso è assistito e di consultarsi con i medici della struttura per una migliore conoscenza reciproca degli elementi utili alla diagnosi e alla cura.

All'atto della dimissione del degente, il responsabile della divisione o altro sanitario autorizzato fornisce una relazione scritta per il medico di fiducia, con ogni utile indicazione sullo stato di salute e, in particolare, sul decorso clinico, sui principali accertamenti praticati e loro risultanze, sulle conclusioni diagnostiche e di prognosi e sulle eventuali indicazioni terapeutiche.

Articolo 10

(Diritto all'assistenza religiosa)

Le Unità sanitarie locali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, assicurano presso le strutture sanitarie l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del degente.

Articolo 11

(Partecipazione delle associazioni di volontariato)

Al fine di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale la Regione e le Unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, favoriscono l'inserimento e l'attività del volontariato.

Per i fini di cui alla presente legge la Regione e le Unità sanitarie locali promuovono periodici incontri con enti di assistenza, con associazioni di volontariato e con comitati di partecipazione.

Articolo 12

(Trattamento sanitario con rischio)

Fatti salvi i casi in cui la legge disponga diversamente, gli accertamenti ed i trattamenti sanitari che comportino un rischio per la inte-

grità psico-fisica delle persone devono essere attuati, salvo i casi di necessità, con il consenso dell'utente o di chi lo rappresenti per legge, preventivamente informato.

La sperimentazione clinica va sempre effettuata con il consenso dell'utente preventivamente informato.

Qualora l'utente rifiuti il consenso per un accertamento o per un trattamento ritenuto indispensabile il medico responsabile della divisione o del servizio richiede il rilascio di una dichiarazione liberatoria da parte dell'interessato o di chi lo rappresenti per legge.

Qualora l'utente sia un minore e chi lo rappresenti per legge neghi il proprio consenso ad attività diagnostiche, terapeutiche od assistenziali, il medico che ritenga tale scelta pregiudizievole per il minore chiede l'intervento dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 333 del codice civile.

Articolo 13

(Particolari diritti dei degenti con ridotta autonomia e dei malati gravi)

I degenti con ridotta autonomia devono essere messi in condizione di svolgere adeguatamente le proprie funzioni fisiologiche e la propria vita di relazione.

Nelle strutture sanitarie devono essere attuate tutte le attenzioni e gli accorgimenti verso il morente ed i familiari, al fine di rendere il più umani possibile la fase terminale, il decesso ed il dopo decesso.

Articolo 14

(Reciproca correttezza fra utenti ed operatori)

L'utente è tenuto ad utilizzare le strutture sanitarie nel pieno rispetto dei diritti degli altri utenti e degli operatori concorrendo, con la propria disponibilità, ad assicurare un sereno uso per sè e per gli altri della struttura stessa.

In ogni caso il comportamento, sia degli utenti che degli operatori, deve essere sempre ispirato ad un corretto rapporto.

Nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento del personale la Regione e le Unità sanitarie locali promuovono iniziative atte a favorire anche lo sviluppo delle conoscenze nel campo sociale da parte degli operatori sanitari.

Articolo 15

(Diritto delle partorienti)

Nelle divisioni di ostetricia è consentito ad un familiare, o ad una persona di fiducia, di assistere al parto e deve essere assicurata, ove possibile, la permanenza del neonato accanto alla puerpera.

Articolo 16

(Rimostranze e osservazioni degli utenti)

Al fine di stabilire un corretto rapporto tra gli utenti e le Unità sanitarie locali e di eliminare eventuali disfunzioni gli utenti possono presentare le proprie rimostranze e osservazioni relative al funzionamento degli uffici, dei servizi e dei presidi agli operatori dipendenti o convenzionati con l'Unità sanitaria locale.

Gli utenti che, avendo contestato nei modi di cui al comma precedente, non ritengano esaurienti le spiegazioni ricevute possono rivolgere reclamo scritto al Presidente del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale attraverso il personale addetto alla struttura, che provvede all'immediato inoltro ed al rilascio all'interessato di una ricevuta attestante la data di presentazione.

Il Presidente del Comitato di gestione provvede sul reclamo, sentito il coordinatore sanitario ed il coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione.

Articolo 17

(Intervento del Difensore Civico)

Il Difensore Civico, istituito ai sensi della legge regionale 6 giugno 1974 n. 17, può intervenire, a richiesta scritta dell'utente, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo di cui all'articolo 16, secondo comma della presente legge, ovvero, nonostante l'intervento del Presidente del Comitato di gestione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 16, persistano i fatti che hanno dato origine alle rimostranze.

Il Difensore Civico sente direttamente sui fatti da accertare qualsiasi operatore della struttura sanitaria, ha facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione relativa al caso in oggetto, utilizza i funzionari del proprio ufficio per gli accertamenti informali e, in caso di necessità, può avvalersi di altri funzionari della Regione, individuati di volta in volta dall'Assessore alla sanità.

Il Difensore Civico segnala al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato il reclamo e invitando il Comitato di gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni nei confronti delle accertate irregolarità o disfunzioni ed a rimuovere le cause che le hanno determinate.

In caso di inerzia del Comitato di gestione il Difensore Civico ne informa la Giunta regionale per gli opportuni provvedimenti.

Il Difensore Civico ha facoltà di procedere, di propria iniziativa, all'accertamento ed alla segnalazione, con le modalità di cui ai precedenti commi, di irregolarità o disfunzioni lesive dei diritti dell'utente di cui alla presente legge.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Difensore Civico invia una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Presidente della Giunta regionale e ai Presidenti dei Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali.

Il Presidente della Giunta regionale dà comunicazione della relazione al Consiglio regionale, rendendolo edotto delle iniziative eventualmente promosse per evitare il ripetersi di irregolarità o di disfunzioni.

Articolo 18

(Ordini e collegi professionali)

Per i fini di cui alla presente legge la Regione e le Unità sanitarie locali instaurano rapporti di collaborazione con gli ordini ed i collegi professionali.

Articolo 19

(Ulteriori competenze della Regione)

La Giunta regionale, in concomitanza con la relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dà comunicazione al Consiglio regionale sullo stato di applicazione della presente legge, sottolineando i principali problemi emersi e le eventuali iniziative adottate.

A tal fine le Unità sanitarie locali trasmettono alla Regione una relazione annuale.

Articolo 20

(Pubblicità)

La Giunta regionale delibera le modalità atte a garantire che in ogni ufficio, servizio e presidio sia fornita adeguata pubblicità alla presente legge, alle norme regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, nonchè pubblicità alle mansioni specifiche del personale e ai principali diritti e doveri degli utenti.

Articolo 21

(Ambito di applicazione della legge)

Le norme della presente legge si applicano, nel rispetto della vigente normativa e in quanto compatibili, agli istituti sanitari di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, a strutture universitarie convenzionate, a istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e a strutture private.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 26 aprile 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. **28.**

Incremento della dotazione della fondazione «Cristoforo Colombo» e contributo a spese di primo impianto.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 20 del 15 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

La Regione contribuisce all'incremento della dotazione patrimoniale della Fondazione « Cristoforo Colombo » di cui alla legge regionale 15 marzo 1984 n. 16 con la somma di lire 1.000.000.000.

Articolo 2

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di lire 500.000.000 per far fronte alle spese di primo impianto della Fondazione « Cristoforo Colombo ».

Articolo 3

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 1.500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

— 8435 «Ulteriore concorso alla dotazione della Fondazione Cristoforo Colombo» con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa;

— 8440 « Contributo straordinario alla Fondazione Cristoforo Colombo per le spese di primo impianto » con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 26 aprile 1985

MAGNANI

(3574)

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. 29.

Disposizioni di prima attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 recante all'articolo 24 disposizioni in materia di procedimenti urbanistici.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 21 del 22 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento a norma della legge regionale 22 agosto 1984 n. 39, la deliberazione di individuazione delle aree, degli ambiti e dei casi in cui gli strumenti urbanistici attuativi — ai sensi del primo comma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 — sono soggetti all'approvazione od al nulla-osta regionale può, in applicazione dei criteri indicati nella deliberazione medesima, essere modificata anche col provvedimento di approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti.

Articolo 2

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 2 maggio 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1985, n. 30.

Disciplina della raccolta dei funghi spontanei.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 21 del 22 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

La presente legge disciplina la raccolta dei funghi spontanei allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio naturale e l'incremento dei fattori produttivi nei territori montani in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, e di assicurare i benefici che possono derivare agli ecosistemi vegetali.

Articolo 2

Nei limiti e con le modalità indicate nei successivi articoli 3, 4 e 5, la raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi. Il proprietario, singolo od associato anche mediante la partecipazione ai consorzi di cui al succes-

sivo articolo 6, tuttavia, può riservarsene la raccolta con la semplice apposizione di cartelli e tabelle da collocare ad almeno tre metri di altezza dal suolo lungo il confine dei terreni e ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo. I cartelli dovranno recare l'indicazione di « Proprietà privata » ovvero la denominazione del consorzio o dell'ente con la scritta a stampatello ben evidenziata e leggibile da terra « Raccolta dei funghi e degli altri prodotti del bosco riservata ».

Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Articolo 3

In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi spontanei è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera individuale nei seguenti limiti:

a) per la specie « boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola » (porcini) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;

b) per la specie « amanita caesarea » (ovolo) fino ad un massimo di un chilogrammo per persona;

c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi cinque per persona, esclusi i chiodini, la cui raccolta non è soggetta a limiti.

Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma precedente, la quantità di raccolta individuale non può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi cinque.

I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonchè i loro familiari e dipendenti regolarmente assunti, possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limiti di quantità. Analoga facoltà spetta agli aventi diritto nei terreni di proprietà frazionale.

Articolo 4

La raccolta dei funghi spontanei deve avvenire cogliendo con torsione esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie.

E' vietato, nella raccolta dei funghi spontanei, usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e lo apparato radicale della flora. E' altresì vietato fare uso di sacchetti di plastica e contenitori stagni per la raccolta e il trasporto dei funghi.

E' consentito, durante la ricerca dei funghi spontanei, l'uso di un bastone a punta unica, purchè il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.

Articolo 5

La raccolta e il danneggiamento dei funghi spontanei non commestibili o velenosi sono vietati.

Articolo 6

La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità Montane proprietari di boschi naturali o di terreni incolti, gli imprenditori agricoli e forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e gli affittuari di boschi naturali o di terreni incolti, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 2602 del Codice Civile, la costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione agricola connessa.

La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati, nei boschi e nei terreni delimitati così come stabilito nel precedente articolo 2 ed appartenenti ai soggetti consorziati, ai soci partecipanti od a persone da questi autorizzate, secondo modalità che i consorzi stessi stabiliranno nei loro atti costitutivi o mediante atti deliberativi assunti nei modi di legge ed in conformità dello statuto, anche mediante il rilascio di appositi tesserini a pagamento.

I proventi così conseguiti, esclusi quelli ricavati dalla attività economica esercitata nel perseguimento dello scopo sociale, dedotti gli oneri generali e le spese di sorveglianza e di custodia, dovranno essere impiegati in opere ed interventi diretti al miglioramento del bosco ed alla sua più razionale coltivazione per incrementare i prodotti naturali.

Articolo 7

I sindaci dei Comuni della regione possono stabilire, con proprio provvedimento da pubblicarsi all'albo del Comune e da rendersi noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le strade ed i perimetri dei fondi, la data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi nella stagione primaverile ed autunnale.

Il provvedimento deve essere obbligatoriamente preceduto da parere del Corpo forestale dello Stato.

Ove i sindaci non provvedano a quanto sopra la raccolta si intenderà comunque consentita.

Articolo 8

Sono incaricati della osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza della caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei Comuni e dei loro consorzi, nonchè gli agenti giurati che ne abbiano facoltà in base alle vigenti leggi.

Gli agenti giurati, nominati dai consorzi, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del T.U. di pubblica sicurezza e prestano giuramento dinanzi al pretore.

Articolo 9

Le violazioni alle norme degli articoli 3 e 6 della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 50.000 e massima di lire 300.000 e della confisca amministrativa dei funghi, salva in ogni caso la prova della legittima provenienza.

Il prodotto confiscato viene attribuito al consorzio o al Comune che ne stabilisce la destinazione.

La violazione dell'articolo 5 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 30.000 e massima di lire 100.000 e della confisca amministrativa dei funghi.

Le violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 4 della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 50.000 e massima di lire 100.000.

La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000.

Articolo 10

Per le applicazioni delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 e della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

Articolo 11

Il Presidente della Giunta regionale ha la facoltà di ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biobiotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

Il Presidente della Giunta regionale ha la facoltà, altresì, di rilasciare, per documentati scopi didattici o scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo.

Le funzioni di cui ai commi precedenti sono delegate alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura competenti per territorio, i quali dovranno in ogni caso sentire il parere, vincolante, dell'organo forestale.

Articolo 12

I Consorzi di cui al precedente articolo 6 e quelli già esistenti con analoghe finalità dovranno inviare all'Assessorato regionale all'agricoltura nel termine, rispettivamente, di tre mesi dalla omologazione dell'atto costitutivo o di entrata in vigore della presente legge, copia dell'atto stesso e dello statuto ed alla fine di ogni anno una relazione sommaria sulla attività e sull'impiego dei proventi per le finalità di miglioramento e di conservazione.

Articolo 13

E' abrogata la legge regionale 21 maggio 1979 n. 18.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 3 maggio 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1985, n. **31.**

Integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1983, n. 33: «Disciplina delle procedure concorsuali e del rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL. in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 21 del 22 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

(Integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1983 n. 33)

Dopo l'articolo 42 della legge regionale 9 settembre 1983 n. 33 è aggiunto il seguente:

« Articolo 42 bis (Personale delle Unità sanitarie locali comandato ad altra Unità sanitaria locale).

Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti comandato o provvisoriamente assegnato ai sensi dell'articolo 31 della presente legge ad altra Unità sanitaria locale della regione può essere inquadrato, a domanda, nella pianta organica provvisoria della stessa in posto corrispondente alla posizione funzionale rivestita.

In mancanza di posto vacante l'inquadramento di tale personale avviene previa istituzione del posto corrispondente, alla condizione che quello occupato nella Unità sanitaria locale di provenienza sia soppresso.

I provvedimenti necessari all'inquadramento del personale indicato nel presente articolo sono adottati dalla Unità sanitaria locale, presso la quale il personale risulti comandato, d'intesa con l'Unità sanitaria locale di provenienza. A tal fine le domande di inquadramento debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 3 maggio 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1985, n. 32.

Interventi urgenti a favore delle imprese artigiane colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1985.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 21 del 22 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità e destinatari della legge)

La Regione concede alle imprese artigiane, che hanno subito danni a seguito delle avversità atmosferiche del gennaio 1985, contributi straordinari in conto capitale al fine di concorrere a far fronte alle più urgenti necessità.

Articolo 2

(Criteri)

I contributi di cui all'articolo precedente vengono concessi alle imprese artigiane che abbiano subito danneggiamenti ad immobili, impianti e macchinari, per un ammontare non inferiore a lire 3.000.000 nella misura del 50 per cento del danno accertato e comunque fino ad un importo massimo di lire 15.000.000.

Qualora il danno accertato sia superiore a lire 50.000.000, sull'importo eccedente tale somma viene concesso un ulteriore contributo pari al 50 per cento di detto importo. Il contributo complessivo non può comunque superare il limite massimo di lire 25.000.000.

Nel caso in cui il danno di cui sopra superi l'ammontare di lire 100.000.000, il contributo complessivo, fermo restando la percentuale del 50 per cento sull'eccedenza, può arrivare ad un massimo di lire 35.000.000.

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi da concedere superi lo stanziamento di cui all'articolo 5 della presente legge, si procede ad una riduzione proporzionale dei singoli contributi.

Articolo 3

(Domande)

La domanda di contributo deve essere presentata alla Regione dalle imprese artigiane interessate entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

1) certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane;

2) atto di notorietà, redatto ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, nel quale viene attestata l'entità dei danni subiti: tale entità deve essere confermata anche dalla competente Camera di Commercio;

3) Dichiarazione che l'impianto danneggiato non è coperto, oppure lo è soltanto in parte, da polizza assicurativa;

4) documentazione di spesa e/o preventivo di spesa per il ripristino degli impianti danneggiati.

I richiedenti sono inoltre tenuti a fornire alla Regione ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria delle domande di contributo, da presentarsi entro un mese dalla data della richiesta; trascorso tale termine la domanda si intende rinunciata.

Articolo 4

(Concessione del contributo)

I contributi sono concessi dalla Giunta regionale sentito il Comitato consultivo competente per territorio di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1973 n. 26.

Nel provvedimento della Giunta regionale sono previste le condizioni e le modalità di erogazione del contributo.

Con lo stesso procedimento si provvede alla revoca del contributo in caso di mancata realizzazione delle opere di ripristino per le quali il contributo viene concesso o di inosservanza delle condizioni poste nel provvedimento di concessione.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con alcun altro contributo o agevolazione concessi, al medesimo fine, da altri enti pubblici.

Articolo 5

(Norma finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 240.000.000, in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9010 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 1985 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 7820 « Contributo straordinario a favore delle imprese artigiane colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1985 », con lo stanziamento di lire 240.000.000 in termini di competenza e di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 3 maggio 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1985, n. 33.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 aprile 1982 n. 22, 2 dicembre 1982 n. 47, 28 febbraio 1983 n. 6 e 22 dicembre 1983 n. 50 in materia di edilizia residenziale.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 21 del 22 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1982 N. 22 « NORME PER LA SCELTA DEI SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA ».

Articolo 1

Alla legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 « Norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata » sono apportate le modifiche e le integrazioni contenute nei successivi articoli del presente Titolo.

Articolo 2

Gli ultimi tre commi dell'articolo 2 sono sostituiti come segue: « I concorsi per la selezione dei soggetti attuatori sono banditi per interventi definiti in tutte le loro caratteristiche sulla base del programma quadriennale regionale sia per il recupero del patrimonio edilizio esistente sia per le nuove costruzioni.

I concorsi per interventi di nuova costruzione localizzati nel programma quadriennale regionale ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 possono essere indetti qualora i Comuni sede degli interventi abbiano dato attuazione a tutti gli adempimenti previsti dalla legge medesima.

I concorsi sono banditi previo nulla-osta della Giunta regionale sulla base delle prescrizioni relative ai concorsi stessi contenute nel programma quadriennale regionale e relative procedure di attuazione costituenti i progetti biennali di intervento. ».

Articolo 3

L'articolo 3 è sostituito come segue: « I presupposti di ciascun concorso relativo a interventi di nuova costruzione sono:

a) la categoria degli operatori cui gli interventi sono riservati;

b) la localizzazione degli interventi;

c) l'ambito territoriale di utenza;

d) la consistenza degli interventi. ».

Articolo 4

Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito come segue: « Costituisce oggetto di concorso ogni intervento di nuova costruzione da affidare a cooperative o a imprese previsto dal programma quadriennale regionale e relative procedure di attuazione costituenti i progetti biennali di intervento. ».

Articolo 5

Le lettere c), g) e h) del secondo comma dell'articolo 4 sono sostituite come segue:

« c) la consistenza dimensionale e qualitativa dell'intervento definita, secondo la normativa tecnica regionale per l'edilizia residenziale, tramite le caratteristiche dimensionali e tecnologiche degli alloggi, dell'organismo abitativo e delle eventuali attrezzature residenziali;

g) le clausole vincolanti da rispettare a seguito della stipulazione delle convenzioni e le relative sanzioni ed in particolare quelle da applicarsi in relazione alla mandata osservanza degli impegni assunti dall'operatore, riguardanti la qualificazione progettuale dell'intervento, valutati positivamente ai fini del concorso;

h) le clausole speciali riguardanti le caratteristiche del soggetto attuatore ove previste dal programma quadriennale regionale e relative procedure di attuazione costituenti i progetti biennali di intervento. ».

Articolo 6

All'articolo 5, primo comma, n. 1 lettera b), seconda alinea la parola « riqualificazione » è sostituita dalla parola « qualità ». L'ultimo comma dell'articolo 5 è sostituito come segue: « A tal fine la Regione determina i criteri oggettivi di scelta e i relativi punteggi costituenti parte integrante del bando tipo di concorso di cui all'articolo 6. ».

Articolo 7

Il primo comma dell'articolo 6 è sostituito come segue: « Per ciascun concorso viene emanato un bando conforme al bando tipo. ».

La lettera g) del secondo comma dell'articolo 6 è sostituita come segue: « l'elenco dei documenti che l'operatore designato quale soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 11, deve esibire per comprovare i requisiti dichiarati, ivi compresa la lettera di impegno a rispettare, in fase di esecuzione, di controllo del cantiere e di gestione dell'intervento, tutti i valori relativi alle specifiche tecniche e tutti gli adempimenti indicati come vincolanti nella domanda nonchè le clausole vincolanti specificate nella convenzione. ».

Articolo 8

Il primo comma dell'articolo 7 è sostituito come segue: « I bandi di concorso devono essere emanati non appena ottenuto il nulla-osta della Giunta regionale. ».

Articolo 9

Il primo comma dell'articolo 9 è sostituito come segue: « Le graduatorie, provvisorie e definitive, degli operatori sono predisposte da una Commissione giudicatrice regionale costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. ».

Articolo 10

La lettera b) del secondo comma dell'articolo 9 è sostituita come segue: « un rappresentante della Sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI); ».

Articolo 11

Il quarto comma dell'articolo 9 è sostituito come segue: « Per ogni membro della Commissione è nominato un supplente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento. ».

Articolo 12

Il sesto comma dell'articolo 9 è sostituito come segue: « Le designazioni devono essere effettuate entro un mese dalla richiesta; trascorso tale termine la Commissione, fatte salve le designazioni successive, può essere nominata e validamente riunita con la designazione e la presenza di almeno quattro componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. ».

Articolo 13

L'ultimo comma dell'articolo 9 è sostituito come segue: « Agli esperti di cui alla lettera e) è corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13; a tutti i componenti che non siano dipendenti regiona-

li è corrisposto un rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1. ».

Articolo 14

All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

« La dichiarazione dei vincitori è trasmessa dal Comune sede dell'intervento al Presidente della Giunta regionale ai fini delle designazioni di cui all'articolo 12. ».

Articolo 15

L'articolo 12 è sostituito come segue:

« Il Presidente della Giunta regionale, sulla base della dichiarazione dei vincitori di cui all'articolo 11, designa i soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti; il relativo provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La designazione viene effettuata seguendo l'ordine cronologico con il quale sono pervenute al Presidente della Giunta regionale le dichiarazioni inerenti ai vincitori, fino ad esaurire nell'ambito territoriale di utenza interessato le disponibilità finanziarie per ciascun progetto biennale regionale di intervento.

In caso di non completa utilizzazione da parte dei soggetti attuatori dichiarati vincitori dei fondi localizzati, si procede destinando i finanziamenti ai soggetti attuatori non vincitori nell'ordine della graduatoria dello stesso ambito territoriale di utenza e, di seguito, ai vincitori negli altri ambiti della stessa Provincia e, successivamente, della Regione. ».

Articolo 16

La lettera a) dell'articolo 13 è sostituita come segue: « la localizzazione di norma comunale degli interventi; ».

Articolo 17

L'ultimo comma dell'articolo 15 è modificato come segue: « A tal fine la Regione, in sede di formazione del programma quadriennale regionale, determina i criteri oggettivi di scelta e i relativi punteggi costituenti parte integrante del bando di concorso di cui all'articolo 16. ».

Articolo 18

Il primo comma dell'articolo 16 è sostituito come segue: « per ciascun concorso viene emanato un bando conforme al bando-tipo ».

La lettera g) del secondo comma dell'articolo 16 è sostituita come segue: « l'elenco dei documenti che l'operatore designato quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 11 deve esibire per comprovare i requisiti dichiarati, ivi compresa la lettera di impegno a rispettare, in fase di esecuzione, di controllo dei cantieri o di gestione dell'intervento, tutti i valori relativi alle specifiche tecniche e tutti gli adempimenti indicati come vincolanti nella domanda nonchè le clausole vincolanti specificate nella convenzione. ».

Articolo 19

Il primo comma dell'articolo 17 è sostituito come segue: « I bandi di concorso devono essere emanati dal Comune sede dell'intervento non appena ottenuto il nulla-osta della Giunta regionale. ».

Articolo 20

All'articolo 19, secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « Il Presidente della Commissione può richiedere la presenza, con funzioni di supporto tecnico e senza diritto di voto, di un dipendente regionale del competente Servizio. ».

Articolo 21

Il sesto comma dell'articolo 19 è sostituito come segue: « All'esperto di cui alla lettera g) è corrisposto un gettone per ogni giornata di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13; a tutti i componenti che non siano dipendenti regionali è corrisposto un rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1. ».

Articolo 22

All'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

« La dichiarazione dei vincitori è trasmessa dal Comune al Presidente della Giunta regionale ai fini delle designazioni di cui all'articolo 21. ».

Articolo 23

L'articolo 21 è sostituito come segue: « Il Presidente della Giunta regionale, sulla base della dichiarazione dei vincitori di cui all'articolo 20, designa i soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti; il relativo provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 12. ».

Articolo 24

La lettera a) del secondo comma dell'articolo 25 è sostituita come segue: « è da consi-

derarsi adeguato l'alloggio composto di un numero di stanze, esclusi i vani accessori, rapportato, come dalla tabella A) allegata alla presente legge, a quello dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario o dell'acquirente, e comunque non inferiore a due e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall'autorità sanitaria competente; ».

Articolo 25

All'articolo 25, dopo il quarto comma è inserito il seguente: « Si deroga al requisito di cui alla lettera c) del primo comma per i privati proprietari di più abitazioni da recuperare inserite nello stesso organismo edilizio, i quali si impegnino nell'ambito della convenzione con il Comune a cedere o a locare gli alloggi recuperati a soggetti che presentino i requisiti di cui al presente articolo e a condizione che gli stessi alloggi e gli utenti vengano iscritti nell'anagrafe edilizia di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 47. ».

Articolo 26

All'articolo 26, quarto comma, sono aggiunte le seguenti parole: « ed intendendosi escluso, per il possesso del requisito di cui alla lettera c), il titolo di proprietà dell'alloggio oggetto dell'intervento di recupero. ».

TITOLO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 1982 N. 47 « NORME PER LA PRIMA ATTUAZIONE DEL L'ANAGRAFE DELL'UTENZA DI EDILIZIA RESIDENZIALE ».

Articolo 27

All'articolo 1 alla lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: « anche a seguito di programmi straordinari o di emergenza; »; la lettera d) del secondo comma è sostituita come segue: « agli alloggi altrimenti occupati e a quelli non occupati perchè in attesa di assegnazione, di riassegnazione, in recupero o per altro motivo. ».

TITOLO III

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1983 N. 6 « PROCEDURE, ORGANI E COMPETENZE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE E NORME PER IL CONTROLLO DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI ».

Articolo 28

Alla legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 « Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari » sono apportate le modifiche e le integrazioni contenute nei successivi articoli del presente Titolo.

Articolo 29

La lettera f) del secondo comma dell'articolo 3 è sostituita come segue: « all'approvazione dei bandi tipo e ad ogni altro adempimento demandato al programma quadriennale dalla legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 « Norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata. ».

Articolo 30

La lettera c) del secondo comma dell'articolo 5 è sostituita come segue: « gli adempimenti demandati al progetto biennale dalla legge regionale 23 aprile 1982 n. 22. ».

Articolo 31

L'articolo 6 è sostituito come segue:

« Dopo l'approvazione del programma quadriennale regionale i Comuni compresi negli ambiti territoriali nei quali è prevista la realizzazione di interventi di nuova costruzione assistiti da finanziamento pubblico, localizzano all'interno dei piani per l'edilizia economica e popolare previsti dalla legge 18 aprile 1962 n. 167 gli interventi programmati e verificano la rispondenza delle aree prescelte e delle prescrizioni normative e planivolumetriche ivi vigenti rispetto agli specifici obiettivi di contenimento dei costi e di qualificazione del progetto edilizio perseguiti dal programma stesso.

I Comuni che, pur dotati di strumento urbanistico generale, non abbiano adottato i piani per l'edilizia economica e popolare ovvero non ne abbiano ancora ottenuto l'approvazione provvedono, in attuazione del programma quadriennale regionale, a localizzare i programmi costruttivi con le modalità e per gli effetti di cui agli articoli 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e 3 del decreto legge 2 maggio 1974 n. 115 convertito nella legge 27 giugno 1974 n. 247, in base alle previsioni del programma quadriennale che costituiscono presupposto valido a individuare gli interventi a contributo pubblico.

I Comuni inoltre:

a) provvedono a variare, ove necessario, i programmi pluriennali di attuazione previsti dall'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni e integrazioni;

b) danno inizio alle procedure di acquisizione e di urbanizzazione delle aree interessate dall'intervento e provvedono alla predisposizione dei rilievi e dei sondaggi geognostici necessari, anche utilizzando i fondi di cui all'articolo 49 della presente legge.

I Comuni appartenenti agli ambiti territoriali individuati dal programma quadriennale regionale possono costituirsi in consorzio per la formazione di piani consortili per l'edilizia economica e popolare.

Il potere sostitutivo previsto dall'articolo 51, quarto e quinto comma della legge 22 maggio 1971 n. 865 è esercitato — previa diffida alla localizzazione — dal Presidente della Giunta regionale, oltre che nel caso ivi previsto, anche nei casi in cui i Comuni non si costituiscano in consorzio ai sensi del comma precedente: il potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato dell'edilizia residenziale, si estende anche, se del caso, ai procedimenti di espropriazione e di occupazione d'urgenza delle aree necessarie ad attuare gli interventi previsti.

Il disposto del quinto comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni e integrazioni si applica ai Comuni appartenenti agli ambiti territoriali individuati dal programma quadriennale regionale.

Qualora la localizzazione dei programmi costruttivi comporti variante agli strumenti urbanistici generali non compresa fra quelle previste al secondo comma del citato articolo 51, la variante stessa è approvata dalla Giunta regionale contestualmente alla conferma della localizzazione nell'ambito del progetto biennale di intervento su proposta dell'Assessore incaricato dell'urbanistica, previa acquisizione con carattere di priorità dei pareri previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica e ambientale. ».

Articolo 32

L'ottavo e il nono comma dell'articolo 10 sono sostituiti come segue: « Ai componenti della Commissione di cui alla lettera h) del secondo comma è corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13.

A tutti i componenti che non siano dipendenti regionali è corrisposto un rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1. ».

Articolo 33

All'articolo 16, dopo le parole « da essa fissati » sono inserite le seguenti « e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno. ».

Articolo 34

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Articolo 17 bis (Programmi di intervento e programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente).

Gli Istituti autonomi case popolari sono tenuti ad approvare programmi di intervento e programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente di carattere generale e, di norma, con validità temporale pluriennale; tali programmi comprendono oltre agli interventi previsti dal programma quadriennale regionale anche quelli da realizzarsi, nello stesso periodo, con finanziamenti propri o di altri enti pubblici. ».

Articolo 35

L'articolo 18 è sostituito come segue: « Sono sottoposte al controllo di legittimità e di merito della Giunta regionale le deliberazioni del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari riguardanti:

a) i programmi di intervento fruenti o meno di pubblico finanziamento nonchè i programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 17 bis o eventuali variazioni agli stessi;

b) il bilancio preventivo e le relative variazioni;

c) lo statuto;

d) le norme riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e la relativa pianta organica;

e) i regolamenti.

L'approvazione in sede di controllo, anche per decorrenza dei termini, dei programmi di gestione di cui alla lettera a) del precedente comma, sostituisce le singole autorizzazioni da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 della legge 8 agosto 1977 n. 513.

Sono sottoposte al controllo di legittimità della Giunta regionale le deliberazioni del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari riguardanti:

a) l'ammontare dei compensi per gli organi statutari;

b) i contratti di appalto nonchè le spese di investimento comportanti un onere superiore a lire 500.000.000;

c) le spese di gestione comportanti oneri per il bilancio dell'Istituto eccedenti lire 100.000.000;

d) il conto consuntivo;

e) gli incarichi conferiti a soggetti estranei all'Istituto.

Il controllo sugli atti di appalto di cui al terzo comma, lettera b), viene esperito sia nei confronti della deliberazione con la quale è indetta la gara e sono fissate le modalità di scelta del contraente, sia nei confronti della deliberazione di aggiudicazione della gara stessa.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono inviate entro otto giorni dalla loro adozione alla Regione e diventano esecutive se entro venti giorni dal ricevimento la Giunta non ne pronuncia l'annullamento od il diniego di approvazione con provvedimento motivato ovvero non richieda chiarimenti od ulteriori elementi di valutazione.

In questo caso le deliberazioni diventano esecutive se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento o il diniego di approvazione entro venti giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi di valutazione trasmessi dall'Istituto.

I termini di cui al quinto comma sono raddoppiati per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e relative variazioni e del conto consuntivo.

Nei casi di comprovata e motivata urgenza, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto può dichiarare le deliberazioni di cui al terzo comma immediatamente eseguibili. Tali provvedimenti sono inviati entro tre giorni alla Giunta regionale che provvede ai sensi del quinto comma entro dieci giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di annullamento di tali provvedimenti, ove sia stata data loro esecuzione, resta ferma la responsabilità dei componenti il Consiglio di amministrazione. ».

Articolo 36

L'articolo 19 è sostituito come segue: « Il bilancio preventivo di ciascun esercizio è deliberato dagli Istituti autonomi per le case popolari entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio è di tipo economico e finanziario ed è redatto sulla base di uno schema-tipo approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e deve presentare pareggio finanziario. ».

Articolo 37

Alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 20 sono soppresse le parole « conformemente a quanto disposto dall'articolo 22, lettera c) ».

L'ultimo comma dell'articolo 20 è sostituito dai seguenti commi:

« Il conto consuntivo è inviato alla Giunta regionale corredato dalla relazione del Collegio sindacale il quale, verificata la rispondenza contabile alla vigente normativa e la legittimità della spesa, esprime il proprio parere su ciascuna parte del conto e sul risultato complessivo e finale formulando eventuali indicazioni circa il miglioramento tecnico-finanziario della gestione.

Il conto consuntivo può essere sottoposto a certificazione di società abilitate alla revisione. ».

Articolo 38

All'articolo 21 la rubrica è sostituita come segue: « Situazione semestrale di cassa »; il secondo comma è sostituito come segue: « La situazione di cassa è redatta in conformità ad un modello approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. ».

Articolo 39

L'articolo 22 è sostituito dal seguente: « Gli istituti autonomi per le case popolari tengono le scritture contabili secondo quanto stabilito da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e dalle norme vigenti per quanto in esso non previsto. ».

Articolo 40

Il primo comma dell'articolo 25 è sostituito come segue: « Nella composizione dei Consigli di amministrazione e dei Collegi dei Sindaci i rappresentanti dei Ministeri sono sostituiti da rappresentanti eletti dal Consiglio regionale tra tecnici ed esperti iscritti in albi professionali, uno dei quali scelto tra una terna designata dalla sezione regionale dell'A.N.C.I. che deve pervenire entro novanta giorni dalla richiesta. In mancanza di tale terna il Consiglio regionale provvede comunque alla nomina. ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 25 è aggiunto il seguente: « I Consigli di amministrazione e i Collegi dei Sindaci cessano dalla carica con il rinnovo del Consiglio regionale che ha eletto i propri rappresentanti ai sensi del primo comma fermo restando lo svolgimento delle proprie funzioni fino alla costituzione dei nuovi organi.

I Consigli di amministrazione e i Collegi dei Sindaci in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica con il rinnovo del Consiglio regionale a seguito

delle elezioni amministrative regionali indette per il 12 maggio 1985. ».

Articolo 41

Al secondo comma dell'articolo 28 le parole « con conseguenza disciplinare » sono sostituite dalle parole «con conseguente disciplinare».

Articolo 42

All'articolo 28 è aggiunto il seguente comma: « Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, a seguito di motivata richiesta dell'ente proprietario e dell'ente gestore, può escludere dall'applicazione delle norme contenute nel presente titolo alloggi che, sulla base delle risultanze dell'anagrafe edilizia di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 47, risultino espressamente destinati a finalità di assistenza sociale, di ospitalità, di rappresentanza e, comunque, a finalità diverse da quelle proprie dell'edilizia residenziale pubblica. ».

Articolo 43

Il sesto e settimo comma dell'articolo 33 sono sostituiti come segue: « Ai fini della determinazione del reddito annuale complessivo il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione dei redditi al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e con l'aggiunta di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni e redditi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tasse e imposte, con le sole esclusioni dell'indennità di accompagnamento per totale invalidità fisica, psichica e sensoriale nonchè dei casi in cui la legge istitutiva del beneficio economico ne escluda ad ogni effetto la computazione nel calcolo del reddito.

Nel caso in cui il limite di reddito calcolato ai sensi della lettera f) risultasse inferiore a nuovi valori determinati da organi statali ai sensi della vigente normativa, ai soli fini dell'ammissione e della permanenza nell'assegnazione si applica il limite più favorevole all'utenza.

Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti nei bandi di concorso esclusivamente per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi il programma quadriennale regionale può prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza. ».

Articolo 44

Il secondo comma dell'articolo 34 è sostituito come segue: « Conserva la qualità di assegnatario anche chi, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto all'articolo 33, lettera f) oppure quello più favorevole previsto al penultimo comma dello stesso articolo, fino ad un massimo pari al doppio di tale limite; ai soli fini della determinazione del reddito massimo stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione e per un periodo comunque non superiore a otto anni da quello in cui si verifica il superamento del limite non vengono considerati i redditi prodotti dai figli facenti ancora parte del nucleo familiare dell'assegnatario. ».

Articolo 45

All'articolo 34 è abrogato il quarto comma.

Articolo 46

L'ottavo e il nono comma dell'articolo 35 sono sostituiti come segue: « Ai componenti della Commissione è corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 5 marzo 1984 n 13.

A tutti i componenti che non siano dipendenti regionali è corrisposto un rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1. ».

Articolo 47

All'articolo 42 le parole « 34 sesto comma » e « 34 ottavo comma », sono rispettivamente sostituite dalle parole « 34 quinto comma » e « 34 settimo comma ».

Articolo 48

All'articolo 44 è aggiunto il seguente comma: « Agli effetti del presente articolo al caso di decesso è equiparato ogni altro caso che comporti l'allontanamento permanente dell'assegnatario, quale scomparsa, dichiarazione di assenza, dichiarazione di morte presunta, emigrazione all'estero, trasferimento anagrafico in un altro comune non compreso nel territorio regionale nè in quello di regioni limitrofe. ».

Articolo 49

Dopo il primo comma dell'articolo 47 è aggiunto il seguente: « Sono altresì delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti gli istituti previsti dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente connesse o conseguenziali ai procedimenti di cui al presente articolo. ».

Il sesto comma dell'articolo 47 è sostituito come segue: « La delega alle Province comprende anche procedimenti in corso al momen-

to della data di entrata in vigore della presente legge. ».

Articolo 50

All'articolo 48, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè ad ogni altra norma che dispone l'assegnazione di finanziamenti nell'ambito delle finalità dell'edilizia residenziale pubblica. ».

Articolo 51

All'articolo 51, terzo comma, le parole da « o comunque » a « destinazione d'uso » sono sostituite come segue: « o comportanti incrementi volumetrici superficiari e mutamento di destinazione d'uso incidenti sulla determinazione del peso insediativo. ».

Articolo 52

La lettera c) del primo comma dell'articolo 53 è sostituita dalle seguenti: « c) l'articolo 6, ottavo comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865; d) ogni altra norma incompatibile con la presente legge, ivi comprese le disposizioni che prevedano l'esercizio di forme di controllo o di vigilanza da parte della Regione sugli Istituti autonomi per le case popolari diverse da quelle previste al Titolo IV. ».

Articolo 53

All'articolo 56 sono aggiunti i seguenti commi:

« Sono fatte salve le funzioni svolte dalle Commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica [illegible] dicembre 1972 n. 1035 la cui attività viene prorogata, con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge, per i bacini di utenza nei quali non è stata ancora nominata la Commissione prevista dall'articolo 35 della presente legge, fino alla nomina di quest'ultima Commissione.

I procedimenti per la formazione delle graduatorie iniziati dalle Commissioni provinciali ai sensi del precedente comma sono portati a termine dalle stesse.

Alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del decreto presidenziale n. 1035 del 1972 si applicano le indennità previste dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e la disciplina ivi prevista. ».

TITOLO IV

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1983 N. 50 « DETERMINAZIONE DEL CANONE SOCIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE ».

Articolo 54

Alla legge regionale 22 dicembre 1983 n. 50 « Determinazione del canone sociale per l'edilizia residenziale » sono apportate le modifiche e le integrazioni contenute nei successivi articoli del presente Titolo.

Articolo 55

L'articolo 6 è sostituito come segue: « Il costo base degli alloggi è determinato nella misura seguente:

a) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1978 lire 500.000 al metro quadrato;

b) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1979 lire 520.000 al metro quadrato;

c) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1980 lire 541.000 al metro quadrato;

d) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1981 lire 562.000 al metro quadrato;

e) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1982 lire 585.000 al metro quadrato;

f) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1983 lire 608.000 al metro quadrato;

g) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1984 lire 633.000 al metro quadrato;

h) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1985 lire 658.000 al metro quadrato.

Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1985 il Consiglio regionale fissa, entro il primo trimestre di ogni biennio, il costo base per ciascun anno del biennio. ».

Articolo 56

L'articolo 10 è soppresso.

Articolo 57

La lettera b) del primo comma dell'articolo 11 è sostituita come segue: « per gli assegnatari non rientranti nelle condizioni di cui alla lettera a) ed il cui reddito sia compreso nel limite previsto per l'assegnazione, maggiorato del 25 per cento:

1) in misura pari al 52 per cento del canone oggettivo se il reddito è compreso tra zero e il 68,74 per cento del limite di reddito per l'assegnazione;

2) in misura pari al 71 per cento del canone oggettivo se il reddito è compreso tra il 68,75 per cento e il 99,99 per cento del limite di reddito per l'assegnazione;

3) in misura pari al 90 per cento del canone oggettivo se il reddito è compreso tra il 100,00 per cento e il 125,00 per cento del limite di reddito per l'assegnazione; ».

Articolo 58

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente: Articolo 11 bis (Canone convenzionale minimo)

A valere dall'1 luglio 1985 è fissato un canone convenzionale di locazione minimo rapportato al numero dei vani convenzionali dell'alloggio, moltiplicato per una quota fissa determinata annualmente dal Consiglio regionale.

I vani convenzionali sono determinati dalla superficie della unità immobiliare calcolata ai sensi dell'articolo 13 terzo comma della legge 27 luglio 1978 n. 392 divisa per metri quadrati 14.

I nuclei familiari di cui alla lettera a) dell'articolo 11 si considerano occupanti un solo vano convenzionale.

Il canone minimo si applica qualora il canone soggettivo calcolato ai sensi della presente legge risulti di importo inferiore.

Per l'anno 1985 la quota di cui al primo comma è fissata per ciascun mese in lire 7.000.».

Articolo 59

All'articolo 13 quarto comma le parole « o la minore intermedia » sono sostituite dalle parole « o quella intermedia ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 3 maggio 1985

MAGNANI

(3575)

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1985, n. 12 «Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale Bracco-Mesco/Cinque Terre/Montemarcello — Istituzione della commissione tecnico scientifica regionale per l'ambiente naturale.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 22 del 29 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

Alla legge regionale 18 marzo 1985 n. 12 « Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale Bracco-Mesco/Cinque Terre/Montemarcello. Istituzione della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale » sono apportate le modifiche ed integrazioni contenute negli articoli successivi.

Articolo 2

All'articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

« Nell'espletamento dei compiti di cui al primo comma il Comitato di Coordinamento tiene conto delle eventuali proposte formulate dalle organizzazioni di categoria interessate, con particolare riguardo a quelle degli agricoltori, che dovranno essere sentite ogni qualvolta verranno trattati problemi comunque inerenti l'agricoltura ».

Articolo 3

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Agli oneri derivanti alla Regione dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 200.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo " iscritto al capitolo 9020 dello stato di pre-

visione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1984;

b) utilizzazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 240.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo " iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1984;

c) prelevamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa dal " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1985;

d) prelevamento di lire 310.000.000 in termini di competenza e di cassa dal " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo " iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1985;

e) istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1985 dei seguenti capitoli:

— 2565 " Contributi agli Enti sede dei Comitati di coordinamento del sistema Bracco-Mesco/Cinque Terre/Montemarcello per le spese correnti connesse ai loro compiti " con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza;

— 2566 " Contributi in conto capitale agli Enti locali interessati per la realizzazione degli interventi connessi alla tutela e fruizione del sistema Bracco-Mesco/Cinque Terre/Montemarcello " con lo stanziamento di lire 750.000.000 in termini di competenza e di lire 510.000.000 in termini di cassa.

Agli oneri derivanti dalla partecipazione dei membri alle sedute della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui al Titolo IV, si provvede con i fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale al capitolo 0495 " Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali ".

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio ».

Articolo 4

Dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:

« **ARTICOLO 29** — (Norma finale)

Lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle finalità indicate alla lettera c) dell'articolo 2, è verificato alla scadenza del primo quadriennio dalla sua entrata in vigore e successivamente ogni triennio dalla Regione la quale, sentiti al riguardo gli Enti locali e le organizzazioni di categoria interessate, assume le determinazioni conseguenti ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 6 maggio 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **35**.

Modifica alla disciplina transitoria di cui all'art. 15 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 31 «Promozione e disciplina dell'insegnamento dello sci.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 22 del 29 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Sono riaperti, per novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di presentazione delle domande di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1981 n. 31 per coloro che attualmente hanno i requisiti previsti dall'articolo 7 della medesima legge regionale per l'ammissione ai corsi ed agli esami d'idoneità e, inoltre, sono in possesso dell'attestato d'idoneità tecnica all'insegnamento dello sci rilasciato dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) ai sensi dell'articolo 238 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635.

I soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge regionale n. 31/1981, che non hanno potuto partecipare alle prove d'esame o al corso di aggiornamento previsti dal medesimo terzo comma, sono ammessi agli stessi purchè abbiano presentato la domanda entro il 31 dicembre 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 6 maggio 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. **36.**

Rifinanziamento legge regionale 8 maggio 1984 n. 28 per l'assegnazione di contributi finalizzati alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo ed acquisto di edifici da adibire a comunità alloggio per disadattati ed a strutture per tossicodipendenti.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 22 del 29 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

La legge regionale 8 maggio 1984 n. 28 è rifinanziata limitatamente agli interventi a favore dei disadattati e dei tossicodipendenti.

Il termine di presentazione delle domande di contributo alla Giunta regionale, già prorogato dall'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1985 n. 6, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

Articolo 2

(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 1.500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985, ed istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 5540 « Contributi a Comuni, Associazioni di Comuni e Comunità Montane per costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo ed acquisto di edifici da adibire a comunità alloggio per disadattati ed a strutture per tossicodipendenti » con lo stanziamento di lire 1.500.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Articolo 3

(Urgenza)

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 8 maggio 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. **37.**

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 25 novembre 1983 n. 43 « Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario».

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 22 del 29 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1983 n. 43 è sostituito dai seguenti due commi:

« Le elezioni dei docenti di cui alla lettera e) e degli studenti di cui alla lettera f) si svolgono contemporaneamente alle elezioni degli organi collegiali universitari e, salvo quanto previsto nel comma successivo, con l'osservanza delle modalità per le stesse previste.

La partecipazione alla votazione, concernente i rappresentanti di cui alla lettera f), di almeno il 5 per cento degli aventi diritto, comporta la validità della votazione stessa e la elezione della totalità dei rappresentanti degli studenti ».

Articolo 2

La disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1983 n. 43, come modificata dal precedente articolo 1, si applica anche alla prima rinnovazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario — E.R.S.U., ancorchè la relativa votazione sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 3

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 8 maggio 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1984 n. 46 «Tutela sanitaria delle attività sportive».

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 22 del 29 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1984 n. 46 è sostituito dal seguente:

« Agli accertamenti di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere e), f), h), i), l), provvedono i medici dipendenti o convenzionati, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, con l'Unità sanitaria locale, specialisti nella specifica branca relativa all'accertamento richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, per i prelievi di sostanze biologiche. ».

Articolo 2

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1984 n. 46 è sostituito dal seguente:

« L'età ed il sesso per accedere alle singole attività sportivo-agonistiche nonchè gli accertamenti sanitari e la loro periodicità sono stabiliti a norma degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero della Sanità di cui al comma precedente. La certificazione è rilasciata dai medici specialisti in medicina dello sport dipendenti o convenzionati, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, con l'Unità sanitaria locale o in mancanza, dal personale medico del servizio di igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale. E' fatto salvo quanto previsto al terzo comma del precedente articolo 4. ».

Articolo 3

Il primo ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge regionale 6 settembre 1984 n. 46 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« I prelievi di sostanze biologiche sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico sportiva italiana, dai medici specialisti in medicina dello sport dipendenti dall'Unità sanitaria locale, servizio di igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale e, in mancanza, da altro personale medico dello stesso servizio, in sostituzione delle figure mediche indicate all'articolo 5, primo comma, della legge 26 ottobre 1971 n. 1099.

Il medico provinciale indicato al secondo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 1099/1971 è sostituito dal responsabile del servizio di igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale dell'Unità sanitaria locale competente. ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 8 maggio 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. 39.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 «Legge forestale regionale».

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 22 del 29 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

La legge forestale regionale 16 aprile 1984 n. 22 è modificata dalla presente legge.

Articolo 2

Nell'articolo 1, primo comma, la lettera a) è sostituita come segue: « concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni di montagna mediante l'incremento delle funzioni produttive del patrimonio silvo-pastorale esistente e la razionale gestione dello stesso »; la lettera e) è soppressa.

Articolo 3

Nella lettera a) del terzo comma dell'articolo 2 le parole « almeno 70 metri » sono sostituite da « almeno 50 metri ».

Articolo 4

Al secondo comma dell'articolo 3 sono soppresse le parole « con copertura rada e lacunosa ».

Articolo 5

Alla lettera b) dell'articolo 6 si aggiungono le parole « nel rispetto dell'ecosistema ».

Articolo 6

All'articolo 8, quarto comma, sono soppresse le parole « nonchè la regolamentazione degli eventuali usi civici »; nel quinto comma le parole « si avvalgono » sono sostituite da « possono avvalersi »; il settimo comma è sostituito dal seguente: « I piani sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale e sentito l'ente delegato competente e sono parificati a tutti gli effetti di legge al regolamento contenente le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 43 della presente legge ».

Articolo 7

Nell'articolo 13, primo comma, sono soppresse le parole « o che costituiscono comunioni familiari ».

Articolo 8

Nel secondo comma dell'articolo 15 le parole « 75 per cento » sono sostituite dalle parole « 90 per cento »; al quarto comma si aggiunge la frase seguente: « salva la concessione di proroghe da parte degli enti delegati, richieste per giustificati motivi dall'interessato prima della scadenza del termine »; nel quinto comma dopo la parola « promuove » vengono inserite le seguenti parole « anche in collaborazione con le organizzazioni professionali di imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale ».

Articolo 9

Nel secondo comma dell'articolo 16 le parole « 75 per cento » sono sostituite da « 90 per cento »; il quarto comma è sostituito come segue: « Gli enti delegati di cui all'articolo 26 effettuato il pagamento dei contributi con le seguenti modalità:

a) il 30 per cento all'inizio dei lavori;

b) il 30 per cento all'esecuzione di metà dell'opera;

c) il 40 per cento ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione dei lavori ».

Articolo 10

Nel sesto comma dell'articolo 17 la parola « un ettaro » è sostituita da « mezzo ettaro ».

Articolo 11

All'articolo 21, dopo la lettera c) è aggiunta la lettera: « d) promuove e realizza iniziative sperimentali e dimostrative volte alla utilizzazione delle biomasse forestali ai fini della produzione di energia rinnovabile in agricoltura ».

Articolo 12

Il quarto comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: « Le vie di penetrazione di cui al secondo comma lettera a) devono avere le seguenti caratteristiche:

1) larghezza massima della carreggiata metri 2,5 in rettifilo, metri 3 in curva più le opere di presidio della strada medesima, oltre eventuali piazzuole di incrocio e di sosta;

2) fondo stradale stabilizzato nei tratti di maggiore acclività;

3) altezza massima di scavi e reinterri rispetto al livello preesistente del terreno metri 2,50;

4) scarpate consolidate;

5) opere di canalizzazione e di regimentazione delle acque;

6) opere di contenimento, ove non sia garantita la stabilità naturale del terreno;

7) eventuali piazzuole di servizio con distanza minima di metri 50. »

Articolo 13

Il quarto comma dell'articolo 26 è sostituito dal seguente: « Le Comunità Montane e i Consorzi di Comuni sono inoltre tenuti a sentire il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6, sotto l'aspetto tecnico e della congruità della spesa, per la concessione dei contributi di cui agli articoli 16, 17 e 24. »

Articolo 14

All'articolo 33, è aggiunto il seguente comma:

« La Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un apposito piano, sentiti i Comuni, le Comunità Montane, i Consorzi di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, per la ridefinizione dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267, fermo restando quanto previsto nell'ultimo punto del penultimo capoverso dell'articolo 69 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ».

Articolo 15

Nel primo comma dell'articolo 34 dopo le parole « ogni movimento di terreno » si aggiunge « salvo quelli che non ne comportano la modifica della destinazione d'uso e che vengono regolamentati dal successivo articolo 43 lett. a), »; il quarto comma è soppresso.

Articolo 16

Il quarto comma dell'articolo 42 è sostituito dal seguente: « L'esercizio del pascolo nei boschi è consentito nel rispetto delle seguenti restrizioni: a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante o dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno; b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi; c) nei boschi è di regola vietato il pascolo delle capre, salvo espressa autorizzazione dell'ente delegato »; il quinto comma è soppresso.

Articolo 17

Nel secondo comma dell'articolo 43 la lettera f) è sostituita come segue: « le modalità del taglio dei cedui; »; la lettera o) è sostituita dalla seguente: « le modalità per l'impiego del fuoco negli oliveti per l'eliminazione dei residui vegetali, quando l'abbruciamento avvenga a distanza inferiore ai 50 metri dal bosco ».

Articolo 18

Il primo comma dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: « Il taglio dei boschi, in assenza del piano di assestamento e di utilizzazione di cui al capo I, sezioni II e III della presente legge, è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 43 ».

Articolo 19

Nel primo comma dell'articolo 49, la lettera d) è soppressa; il terzo comma è sostituito dal seguente: « Le Comunità Montane e i Consorzi di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura possono avvalersi, previe le necessarie intese, dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste. Si avvalgono inoltre, previe le necessarie intese, dell'Ufficio del Genio civile per gli adempimenti di cui alle lettere a) e f) del primo comma del presente articolo e sentono tale ufficio per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera c) del comma precitato ».

Articolo 20

L'articolo 50 è sostituito dal seguente: « Il piano regionale per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo di cui all'articolo 1 della legge 1 marzo 1975 n. 47, viene approvato dalla Giunta regionale sentiti, oltre gli enti indicati nel predetto articolo 1, anche i Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura ed è sottoposto a revisione quinquennale ».

Articolo 21

Nel terzo comma dell'articolo 52 dopo la parola « antincendio » sono aggiunte le parole « e agricoli ».

Articolo 22

Il secondo comma dell'articolo 54 è soppresso.

Articolo 23

L'articolo 56 è sostituito dal seguente: « L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, le aziende esercenti le ferrovie in concessione e gli organi di gestione delle ferrovie in gestione commissariale governativa, le società di gestione delle autostrade, l'Azienda nazionale autonoma strade, le Amministrazioni provinciali, i Comuni sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti al bosco, in particolare durante il periodo di grave pericolosità dichiarato ai sensi dell'articolo 51 della presente legge.

In tale periodo anche i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma precedente. »

Articolo 24

Il terzo comma dell'articolo 57 è sostituito dal seguente: « Nei prati e nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici è proibito il pascolo per i dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'incendio salva la facoltà delle Comunità Montane e dei Consorzi di Comuni per le deleghe in agricoltura di ridurre tale periodo con provvedimento motivato e su richiesta degli interessati ».

Articolo 25

All'articolo 59, nella lettera c) del numero 2) le parole « del terzo comma » sono sostituite dalle parole « del secondo comma ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 8 maggio 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. **40**.

Interventi regionali per favorire l'integrazione e lo sviluppo dei sistemi infrastrutturali di trasporto.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 22 del 29 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

Finalità della legge

La Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione e nell'ambito delle proprie competenze in materia di assetto territoriale e organizzazione dei trasporti, e per il perseguimento degli obiettivi fissati dal Progetto pilota dei porti liguri di cui al Programma regionale di sviluppo — Nota di aggiornamento per il periodo 1982-85, favorisce la formazione di adeguati strumenti societari aventi lo scopo di assicurare livelli elevati di efficienza economico-produttiva al sistema delle infrastrutture portuali e terrestri di trasporto, avuto particolare riguardo alle finalità di integrazione funzionale e operativa dei porti liguri nonchè tra questi e i sistemi di trasporto e di inoltro con l'entroterra.

La Regione, con l'osservanza dei principi contenuti nell'articolo 11 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 in armonia con le linee di sviluppo economico e territoriale delle Regioni limitrofe, persegue attraverso i predetti strumenti il necessario coordinamento nella programmazione degli investimenti pubblici, ai fini del loro massimo rendimento economico.

Articolo 2

Interventi della FI.L.S.E. S.p.A. e relativi finanziamenti regionali

Per le finalità di cui al precedente articolo 1 la Regione si avvale, in applicazione dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48, della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico — FI.L.S.E. s.p.a., nei modi e alle condizioni specificate nella presente legge.

La Regione per consentire l'attuazione degli interventi in applicazione della presente legge, assegna alla FI.L.S.E. S.p.A. un finanziamento di lire 1.500.000.000, da erogarsi con le modalità di cui al successivo articolo 3, per la partecipazione della FI.L.S.E. stessa a società che siano volte a sviluppare la programmazione portuale e a stabilire uno stretto rapporto con altri segmenti del trasporto terrestre, con finalità strumentali o accessorie rispetto ai compiti degli Enti portuali e degli altri soggetti pubblici operanti nei diversi comparti del trasporto delle merci e delle persone, in coerenza a quanto previsto dall'articolo 3, ventesimo comma, della legge 23 maggio 1983 n. 230.

Articolo 3

Modalità per l'attuazione degli interventi da parte della FI.L.S.E. S.p.A.

La partecipazione della FI.L.S.E. S.p.A. alle Società di cui all'articolo 2 è di volta in volta autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica della coerenza degli interventi progettati con il Programma regionale di sviluppo e con gli obiettivi richiamati nell'articolo 1 della presente legge, avuto riguardo a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 57 del 3 agosto 1982, con la quale è stato approvato il Progetto pilota dei porti liguri

Con apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale contestualmente alla deliberazione di cui al precedente comma, vengono definite le condizioni di partecipazione e le modalità con le quali la Regione esercita il controllo sull'intervento affidato alla FI.L.S.E. S.p.A.

Tali modalità riguardano in particolare:

a) emanazione delle direttive programmatiche della Giunta regionale alla FI.L.S.E. S.p.A. che possono essere aggiornate ed integrate anche in relazione ai documenti di cui alle lettere b) e c);

b) la presentazione da parte della FI.L.S.E. S.p.A. di una relazione previsionale, da allegare alla Relazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48;

c) la presentazione da parte della FI.L.S.E. S.p.A. di una relazione annuale che consenta la verifica dell'attuazione degli interventi.

Articolo 4

Clausole statutarie

Gli statuti delle società alle quali la FI.L.S.E. S.p.A. può partecipare ai sensi dell'articolo 3 devono recare norme volte a garantire nei confronti della Regione la coerenza dell'attività societaria con il Programma regionale di sviluppo, con gli obiettivi di cui all'articolo 1 e con le direttive regionali di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a lire 1.500.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 e corrispondente istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, del capitolo 9415 « Assegnazione di fondi alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico — FI.L.S.E. S.p.A. per favorire l'integrazione e lo sviluppo dei sistemi infrastrutturali di trasporto mediante la partecipazione ad apposite società » con lo stanziamento di lire 1.500.000.000 in termini di competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 8 maggio 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. **41**.

Norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle Cinque Terre.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 22 del 29 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

Finalità

La presente legge disciplina gli interventi rivolti al recupero, al miglioramento ed allo sviluppo dell'attività agricola nel territorio delle Cinque Terre come individuato nel disciplinare approvato con d.P.R. 29 maggio 1973 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 23 agosto 1973.

Articolo 2

Interventi ammissibili a contributo

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione concede contributi relativi ai seguenti interventi:

a) costruzione e ripristino di muri a secco con tecniche e materiali tradizionali;

b) costruzione e miglioramento della viabilità rurale e di impianti di trasporto a fune o su rotaia;

c) costruzione e miglioramento di impianti di irrigazione e fertiirrigazione;

d) costruzione e riattamento di fabbricati rurali a servizio del fondo per il deposito di attrezzi, di macchine e di prodotti agricoli;

e) riattamento e miglioramento di cantine aziendali da utilizzare esclusivamente per la promozione del consumo e per la valorizzazione del prodotto agricolo locale;

f) miglioramento dei vigneti al fine della valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui al citato d.P.R. 29 maggio 1973;

g) acquisto e permuta di terreni per la destinazione agricola e/o per l'accorpamento fondiario finalizzato alla razionalizzazione dell'attività agricola.

Gli interventi di cui al comma precedente possono essere assentiti solo se conformi alla vigente normativa urbanistica, alle disposizioni contenute nella legge regionale 18 marzo 1985 n. 12 nonchè ad ogni altra norma statale o regionale in materia di tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali.

La Regione realizza studi e ricerche finalizzati al perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1, avvalendosi anche del contributo della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui alla legge regionale n. 12/1985.

Articolo 3

Destinatari dei contributi e limiti di erogazione degli stessi.

I contributi in conto capitale previsti nel primo comma dell'articolo 2 sono concessi ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei fondi ricadenti nelle aree delimitate ai sensi della presente legge nonchè ai consorzi, alle cooperative e alle associazioni fra i predetti soggetti nella misura seguente:

— fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui alle lettere a), b), c);

— fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui alle lettere d), e);

— fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'intervento di cui alla lettera f).

Per l'acquisto e la permuta di terreni da destinare alla valorizzazione dell'attività agricola e all'accorpamento fondiario è concesso un contributo nella misura massima di lire 10.000.000 per ogni ettaro di terreno trasferito; tale contributo è ripartito in misura uguale tra le parti contraenti. E' altresì concesso un contributo per oneri tecnici e legali derivanti dal trasferimento dei terreni fino al 100 per cento delle relative spese e comunque fino ad un massimo di lire 1.500.000.

Articolo 4

Priorità dei finanziamenti

I contributi vengono concessi prioritariamente:

— per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), e) dell'articolo 2, quando sono proposti da consorzi, cooperative ed associazioni:

— per gli interventi volti al miglioramento dei vigneti secondo le norme di cui al citato d.P.R. 29 maggio 1973.

Articolo 5

Presentazione delle domande

Gli interessati, per ottenere i contributi, presentano all'ente delegato una domanda dalla quale risultino:

a) il tipo od i tipi di intervento;

b) la loro localizzazione;

c) il costo previsto;

d) il periodo presunto di realizzazione;

e) la compatibilità urbanistica e ambientale dell'intervento.

Sulla base delle domande pervenute gli enti delegati trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno l'elencazione sintetica delle iniziative da finanziare e dei relativi requisiti di cui al comma precedente nonchè gli elementi atti a determinare le priorità e la congruenza con il programma stralcio di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6.

Articolo 6

Approvazione regionale

La Giunta regionale, sulla base degli elenchi trasmessi dagli enti delegati, indica gli interventi finanziabili modificando, se del caso, l'ordine di priorità proposto e ripartisce i fondi disponibili fra gli enti stessi, tenuto conto, allorchè saranno redatti e trasmessi alla Regione. della relazione programmatica e dei piani di intervento previsti dalla legge regionale n. 12/1985.

Articolo 7

Concessione dei contributi

Gli enti delegati concedono i contributi entro sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione con la quale la Giunta regionale ha ripartito i fondi ai sensi dell'articolo 6.

Il provvedimento di concessione stabilisce il termine entro il quale l'intervento deve essere realizzato. Tale termine, non superiore ad un anno, deve essere rapportato alla consistenza dell'intervento; può essere concessa una sola proroga di durata non superiore ai sei mesi.

In caso di inosservanza dei termini indicati nel comma precedente l'ente delegato è tenuto a revocare il contributo e a provvedere al recupero anche, se necessario, mediante esecuzione forzata ai sensi del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Articolo 8

Delega di funzioni

Salvo quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 6 le funzioni previste dalla presente legge sono delegate per i rispettivi territori alla Comunità Montana della Riviera Spezzina ed al Consorzio intercomunale per l'esercizio delle deleghe in materia di agricoltura e foreste con sede in Sarzana; detti enti vi provvedono ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

— utilizzo di quota, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, pari a lire 500.000.000 in termini di competenza, del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al Capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984;

— prelevamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985;

— iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 dei seguenti capitoli:

6598 « Contributi in conto capitale per la costruzione ed il ripristino dei muri a secco, la costruzione ed il miglioramento della viabilità rurale e di impianti di trasporto a fune o su rotaia, la costruzione ed il miglioramento di impianti di irrigazione e fertiirrigazione » con lo stanziamento di lire 600.000.000 in termini di competenza e di lire 300.000.000 in termini di cassa;

6770 « Contributi in conto capitale per il miglioramento dei vigneti al fine della valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui al d.P.R. 29 maggio 1973 » con lo stanziamento di lire 60.000.000 in termini di competenza e di lire 30.000.000 in termini di cassa;

7110 « Contributi in conto capitale per la costruzione ed il riattamento di fabbricati rurali, per il riattamento ed il miglioramento di cantine aziendali nonchè per l'acquisto e permuta di terreni, comprese le spese per oneri tecnici e legali » con lo stanziamento di lire 340.000.000 in termini di competenza e di lire 170.000.000 in termini di cassa;

All'eventuale rifinanziamento della presente legge per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 10

Norma transitoria

In sede di prima applicazione gli enti delegati provvedono a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 5 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 8 maggio 1985

MAGNANI

(3576)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITÀ, *vice redattore*

(6651175/18) Roma, 1985 - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - S.